

Ente

D'Errico

2417

MATERA

«T. STIGLIANI»

8148

LA STORIA D E'

CONCILI,

Che contiene in compendio quello, ch'è
seguito di più considerabile nella
Chiesa dalla di lei Nascita,
fino a' nostri tempi.

I N O L T R E

I Canoni della Chiesa, e 'l Compendio
Cronologico della vita de' Papi,
e le loro Decisioni

*Con alcune Note per intender i Canoni oscuri, e
difficili, o che meritano qualche osservazione
particolare.*

Le Dichiarazioni delle Assemblee generali del
Clero di Francia per i punti di Disciplina;
e quelle del Re intorno alla stessa materia,
o pel mantenimento della Giurisdizione Ec-
clesiastica, con gli Editti, e le Dichiarazioni
intorno a' Matrimonj.

Scritto in Lingua Francese

DAL SIGNOR HERMANT,

E poi tradotto in Lingua Italiana.

TOMO SECONDO.



IN VENEZIA, MDCCXXXVI.

APPRESSO FRANCESCO PITTERI

In Merceria, all'Insegna della Fortuna Trionfante.

Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

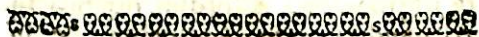


LA STORIA

D E'

CONCILJ.

PARTE SECONDA:



C A P O I.

Nuove turbolenze nella Chiesa cagionate da' Semi-Eutichiani, detti altrimenti Acefali.



LI Eutichiani sem- Sec. V.
pre ostinati ne' loro
errori furono condan-
nati nel Concilio di
Calcedonia senza pe-
rò che si riunissero
alla Chiesa. E' vero, che in vita
dell' Imperador Marciano non osa-
rono palesare il loro risentimento,
A 2 ne

Sec. V. nè pubblicare le loro Eresie , perchè temevano con ragione il rigore de' suoi Editti . Ma come un fuoco coperto sotto la cenere , o serrato con violenza fa danni maggiori , subito che si trova in libertà ; così questi Eretici , che erano stati obbligati a chiudere nel loro cuore , per timore de' supplizj , il veleno della loro eresia , quando poi se ne videro liberati interamente con la morte dell' Imperador Marciano , fecero delle azioni così inumane , e così barbare , che non se ne sono lette mai di peggiori in tutta la Storia , e diretti da un cieco furore cagionarono disordini orribili in Alessandria , in Antiochia , e in Costantinopoli . Oppressero i Cattolici , saccheggiarono le loro Case , usurparono i Vescovati dopo averne scacciati , o uccisi i veri Pastori . Finalmente commisero tutti gli eccessi , che il loro naturale feroce , a cui s' abbandonavano ciecamente , suggerì loro . Fu dato a questi Eretici il nome di Semi-Eutichiani , o Acefali , perchè non avevano Capo ; alcuni seguitavano gli errori di Pietro Mongo Arcivescovo di Alessandria , ed altri erano seguaci di Severo usurpatore della Sede d' Antiochia , che insegnava una Dottrina particolare . Gli Acefa-

li impugnavano principalmente la distinzione delle due Nature in Gesù Cristo con Eutichete , e s' opponevano al Concilio di Calcedonia , che aveva condannata questa Eresia .

C A P O I I.

I Semi-Eutichiani cominciano le loro violenze in Alessandria . Morte di Protero Arcivescovo di detta Città .

LA Città di Alessandria risentì i primi effetti della crudeltà di questi Eretici ; Protero , che in quel tempo era Vescovo di detta Città era stato innanzi Arcidiacono della medesima Chiesa . Era andato in Calcedonia con Dioscoro suo Vescovo , e dopo la deposizione di quell' Eretico era stato sostituito in quella Sede . Ma siccome Dioscoro s' era fatti molti dipendenti , e che molte persone sostenevano ancora segretamente gli errori del medesimo , consideravano sempre Protero come un' Intruso , e come loro mortale nemico . Si opposero alla di lui installazione , cercarono più volte le occasioni di precipitarlo , corse de' gran pericoli per esser' esposto alla loro malizia , e finalmente fu

Sec. V. obbligato per mettere in sicuro la propria vita di farsi accompagnare da persone fedeli, che continuamente lo scortavano. Due fra gli altri di questi Eretici, cioè Timoteo soprannominato Eleuro, e Pietro Mongo tutti due ordinati da Dioscoro, e certamente degni Ministri di un tal Vescovo, si dichiararono pubblicamente contro di lui. Si separarono dalla sua Comunione, e fecero delle Assemblee segrete. Questo saggio Prelato avendo adoperate inutilmente le ammonizioni, le esortazioni, e tutte l'altre strade della dolcezza per procurare d'intenerire que' cuori ribelli, fu forzato a valersi di tutta la sua autorità, e li scomunicò tutti due, come Capi di partito.

Questi rimedj violenti non ebbero miglior effetto de' lenitivi, de' quali s'era servito nel principio. I Fattori di questi Eretici diventati più fieri, e più arditi, perchè il Vescovo Protero aveva osato scomunicarli, accrebbero la loro insolenza all'eccesso. La nuova della morte dell'Imperadore Marciano essendo arrivata già in Alessandria, una truppa di questi furiosi fece ordinare Timoteo Vescovo, e tentò di metterlo in luogo di Protero. Questo Scisma durò per qualche tem-

tempo; e per farlo cessare, i sediziosi si pensarono di assassinare questo santo Vescovo, e non ebbero molta difficoltà a eseguire il loro detestabile disegno. Protero essendo andato in Chiesa il Giovedì Santo per assistere a' Divini Offizj, questi Eretici occuparono tutti i posti, indi forzarono le porte, ed entrarono in Chiesa con l'armi in mano, e avendo ritrovato il santo Prelato nel Battistero, dove si era nascosto per mettersi a coperto dal loro furore, lo scannarono senza misericordia. Poi per saziare la loro inumanità trattarono il di lui corpo con tutte le sorte d'indegnità; imperocchè dopo di averlo tagliato a pezzi, e averne strascinate le membra nel fango, finalmente lo gettarono nel fuoco, acciò che quegli avanzi preziosi non fossero seppelliti con onore da' Cattolici. Questo fu il possesso Canonico, che prese questo Vescovo della Sede di Alessandria, e i gradi, per i quali salì al Vescovato.

C A P O III.

Violenza di Severo in Antiochia.

sec. V.

IL furore di questi Eretici non fu punto minore in Antiochia, dove erano animati alla strage dalla crudeltà di Severo usurpatore di quella Sede. Questo scellerato uomo era di Sezopoli nella Pissidia. Aveva atteso all'eloquenza in Beritto, e poi si era applicato al Foro in detta Città, dove perorò con molto plauso per alcuni anni. Ma annojato dell'imbarazzo d'una Professione ch'è sempre piena di fatica, e d'inquietudine, l'abbandonò per abbracciare la vita solitaria, nella quale non seppe però ritrovare la sua quiete; imperocchè avendo fatta lega con alcuni Monaci infetti dell'Eresia di Eutichete, seguìto ciecamente quel partito. Il suo Abbate, che si era provato più volte a correggerlo, vedendo che continuava tuttavia ostinato, senza voler mai mutare opinione, lo scacciò dal Monastero, acciò non guastasse gli altri. Abbondava di talento, e secondando i moti della sua smisurata ambizione, unita a molta audacia andò in Costantinopoli, dove con li suoi maneggi con la sua destrezza col-

Sec. V.

coltivò così bene le persone di qualità, che si acquistò degli amici, e de' protettori, ed in fine guadagnò ancora l'amicizia dell'Imperadore Anastasio. Vedendosi in quest'auge non mancò di farsi molte creature, e fautori del suo errore, e siccome il Mondo abbonda di persone capaci di commettere i maggiori delitti, quando vengono stimolati, Severo che aveva del credito in Corte, ne trovò facilmente, che si offerirono di servire ciecamente alle sue passioni. Pertanto si fece accompagnare da una truppa di questi scellerati, ed essendo andato con questo equipaggio in Antiochia non gli fu difficile l'usurparne la Sede.

Quando una vocazione è così illegittima, come era quella di questo Vescovo, non accade meravigliarsi, se le conseguenze sieno così mostruose; e se essendo entrato nella greggia come un Lupo vorace scanni poi le Pecorelle per nutrirsi del loro sangue. Severo nel tempo del suo soggiorno in Costantinopoli aveva voluto comparire Cattolico, e per questo motivo si obbligò con giuramento a ricevere le decisioni del Concilio di Calcedonia: Ma quando si vide sopra la Sede di Antiochia, aggiugnendo lo spergiuro all'eresia, ebbe l'audacia di con-

A 5

dan-

Sec. V. dannare quel santo Concilio , e di pronunciare pubblicamente Anatema contro tutto quello , ch'era stato definito in esso . Non prescrisse limiti alla sua empietà ; spogliò le Chiese di tutti gli argenti che avevano , e di tutti li Vasi sacri per contentare la sua insaziabile avarizia : perseguitò le persone dabbene ; minacciò alcuni con l' esilio , intimorì gli altri con la vista de' supplizj , e tutti risentirono li funesti effetti del suo furore . Ma quello che dee recare maggior meraviglia alla posterità , la quale durerà fatica a credere , che un' uomo solo , ed un Vescovo sia stato capace di commettere tanti mali , si è la crudeltà ch' esercitò contro 350. illustri Monaci che si erano coraggiosamente opposti alle di lui sacrileghe violenze , e ch' erano sempre stati costanti contro gli assalti delle carezze , e delle minacce senza voler mai abbandonare gl' interessi di Dio , e della sua Chiesa . Imperocchè allora non consultando altri che la sua vendetta , e secondando il suo naturale feroce , e barbaro gli fece inumanamente uccidere , mentre andavano a visitare un Monastero vicino , e ricusando loro la sepoltura , volle ch' esposti in mezzo alla campagna i loro corpi servissero di pascolo a' cani ,

ni , ed alle bestie avvezze al sangue ; Sec. V. tanto era esacerbato il di lui animo contro que' generosi difensori della Fede Cattolica .

Questi crudeli Ministri del suo furore non si contentarono di questi eccessi . Dopo aver tolta la vita a que' santi Religiosi gettarono a terra le loro Celle , e diedero fuoco al Monastero , di modo che lo ridussero in cenere . Le Chiese stesse consacrate a Dio non furono sicure dal loro furore . Non v' era nè nelle Città , nè alla Campagna sicurezza alcuna per i Cattolici ; bastava avere accettate le Decisioni del Concilio di Calcedonia per esser reo . In tutti i luoghi si vedevano segni infamisti della loro crudeltà , e da per tutto non si vedeva altro che sangue sparso , e cadaveri distesi in terra , a' quali niuno ardiva di procurare la sepoltura per timore di diventare vittima de' loro ingiusti risentimenti . Questo è quello , che soffrirono gli Ortodossi dalla violenza di Severo nel tempo , che tene ingiustamente la Sede di Antiochia , senza che potessero ritrovare soccorso alcuno dall' autorità delle Leggi sotto un' Imperadore , che non avendo Religione alcuna , non si pigliava molto fastidio , se le persone dabbene venivano perseguitate

Sec. V. dagli Eretici. Ma l'Imperador Giustino successore di Anastasio ricevette graziosamente le querele, che gli furono portate contro la condotta violenta di Severo. Ordinò subito, che si assicurassero della di lui persona, e che gli fosse condotto innanzi per condannarlo a ricevere i castighi, che meritavano i suoi delitti, e la sua Tirannia. Severo avendo saputo da' suoi amici il preparativo, che gli facevano in Costantinopoli, si ritirò di notte tempo in Seleucia, dove essendosi imbarcato, fuggì in Alessandria, ed in questa maniera schivò i risentimenti della giusta collera dell'Imperadore.

C A P O IV.

I Semi-Eutichiani diventano padroni in Costantinopoli.

SE le conseguenze dell'Eresia non furono così orribili, e sanguinarie in Costantinopoli, come lo erano state in Antiochia, e in Alessandria, non furono però meno funeste alla Religione: imperocchè il Patriarca Acacio, che fingeva sempre di esser Cattolico per timore di esser deposto, comechè nel suo cuore fosse sempre del partito di Eutiche-

chete, cagionò molti mali alla Chiesa. Mantenne sempre l'Ordinazione di Mongo, ch'era stato eletto Arcivescovo d'Alessandria dagli Eretici, sostenne la di lui elezione in pregiudizio di quello, ch'era stato eletto per Successore di Timoteo, e per mostrare, che si univa seco di Comunione, volle che fosse scritto ne' Dittici della Chiesa il nome di quell' Usurpatore. In questo medesimo tempo accadde, che questo stesso Acacio avendo tutta l'autorità sopra l'animo dell'Imperadore Zenone, gli fece pubblicare quella celebre professione di Fede detta *Enotica*, cioè Decreto di Unione che pronunziava per verità Anatema contro Nestorio, ed Eutichete; ma che rovinava nello stesso tempo l'autorità del Concilio di Calcedonia. Subito che fu pubblicata li Cattolici la detestarono, e poi Papa Felice III. la condannò. Acacio si unì di Comunione con tutti quelli, che ricevano questo Decreto dell'Imperadore, la qual cosa gli concitò giustamente l'indignazione de' Papi, ma non se ne pigliò molto fastidio. Siccome era potente in Corte, faceva metter prigione, o cacciar di Costantinopoli quelli che gli venivano mandati per avvertirlo caritatevolmente della sua salute; onde restan-

Sec. V. do sempre il padrone a dispetto de' fulmini di Roma, e proteggendo sempre il partito degli Eretici, finalmente morì nella sua Sede pacificamente; ma separato dalla Comunione con la maggior parte delle Chiese.

Qualche tempo dopo, sotto l'Impero di Giustiniano, Antimo Vescovo di Trebisonda Città della Provincia di Ponto, avendo usurpata la Sede di Costantinopoli col favore dell'Imperadrice Teodora, fu motivo di un grande scandalo per le sue dissolutezze continue, e per la sua Eresia. Di modo, che il Papa Agapito che andò a ritrovare l'Imperador Giustiniano per causa di Teodato Re de' Goti, il quale minacciava di saccheggiare Roma, e l'Italia, se il detto Imperadore non richiamava le Truppe, che vi aveva messe di Guarnigione, non volle mai comunicare con questo Intruso, e pochi giorni dopo il suo arrivo, non ostante la resistenza, e le premurose istanze dell'Imperadrice, cacciò questo mostro dalla Sede di Costantinopoli, avendo egli in persona ordinato invece di lui col consenso del Senato, e di tutto il Popolo Menna Prelato di una virtù specchiata, e difensore acerrimo del Concilio di Calcedonia.

C A P O V.

Ormisdà Papa LIV.

Q Uesto santo Papa nato nella Frigia fu messo sopra la Cattedra di S. Pietro l'anno 514. alcuni giorni dopo la morte di Simmaco, e governò la Chiesa per nove anni con molt'onore. Faticò con uno zelo instancabile per riunire le Chiese d'Oriente, e d'Occidente, e gli riuscì, avendo finalmente ottenuta da' Greci la condanna di Acacio che non avevano potuta accordare in tanti anni, e questa riunione si fece nel 519. Questo Papa fu nemico irreconciliabile degli Eretici, e singolarmente delli Manichei, de' quali fece esiliare le persone, e bruciare i Libri. Noi abbiamo di suo più di ottanta Lettere, e fra l'altre una diretta alli Vescovi delle Spagne pel ristabilimento della Disciplina che contiene tre Canoni.

Il primo è intorno all'Ordinazione de' Chierici, volendo che sieno provati per molto tempo avanti di promoverli al Sacerdozio; e proibisce di ordinare le persone, che sono state in penitenza pubblica, essendo molto difficile, che i popoli abbiano in venerazione un Sacerdote,

Sec. V.

Sec. V. te, o un Vescovo, che avessero veduto qualche tempo avanti in qualità di Laico preteso fra i Penitenti.

Il secondo è contro le Ordinazioni Simoniache, e proibisce di comprare col denaro i voti de' popoli.

Il terzo ordina, che secondo i Canon antichi, sieno celebrati ogni anno uno, o due Sinodi.

C A P O VI.

Concilio di Tarragona dell' anno 516.

Questo Concilio fu convocato a' 6. di Novembre dell'anno 516. in Tarragona Città Metropolitana di Catalogna, sotto il Regno di Teodorico, dove si trovarono dieci Vescovi, e fecero tredici Canon per la Disciplina Ecclesiastica.

Il primo proibisce a' Cherici, ed a' Monaci di andar' a vedere le loro Parenti senza condur seco una persona di età, e di probità cognita, acciò sia testimonio delle loro azioni, e ordina, che se alcuno non osservasse questa Regolazione, essendo Cherico sia privato della Dignità, ed essendo Monaco sia rinchiuso in una Cella del Monastero, ove digiuni in pane, ed acqua.

Il secondo dice, che sieno scacciati

ti dal Clero quelli, che comprano a buon mercato per rivender' a più caro prezzo.

Il terzo ordina a' Cherici, che hanno prestato del denaro, in vece di pigliare vino, obbiada sul raccolto per quello che valerà, che se non ne hanno bisogno si contentino che gli sia restituito quello che hanno prestato senza nessuna usura.

Il quarto proibisce a' Vescovi, Sacerdoti, e Cherici di giudicare in giorno di Domenica, permettendoglielo ne' altri giorni, purchè non sieno Cause criminali.

Il quinto comanda ad un Vescovo, che non fosse stato ordinato dal suo Metropolitano, comeche di suo consenso di andarlo a ritrovare tempo due mesi dopo la sua Ordinazione per impararè dalui i doveri della sua Carica.

Il sesto priva della Comunione fino al prossimo Concilio un Vescovo che trascuri di andare al Sinodo.

Il settimo ordina, che nelle Parrocchie di Campagna, il Sacerdote, e il Diacono, che saranno stati stabiliti debbano starvi ciascuno la loro settimana per farvi il servizio Divino co' Cherici; ed il Sabato vi debba andare tutto il Clero per celebrarvi l' Offizio la Domenica; e

Stor. de' Conc. T. II. B vuoto.

Sec. V. vuole in oltre, che vi si dica ogni giorno il Matutino, ed il Vespro.

L'ottavo comanda a' Vescovi, che visitino ogni anno le Chiese di Campagna, e facciano risarcire quelle, che si trovassero in cattivo stato, perchè questa è la ragione, che gli si assegna il terzo di tutte le Oblazioni delle Chiese.

Il nono vuole, che sieno cacciati dalla Chiesa i Lettori, e gli Ostia-rij che abitano con una moglie adultera.

Il decimo ordina, che sieno deposti i Cherici, che a somiglianza de' Giudici secolari riceversero de' regali per aver' accordata la protezione ad alcuno, quando non fossero fatte loro le Offerte gratuite nella Chiesa.

L'undecimo dice, che si dee impedire a' Monaci, ch'escano da' Monasterj per far le funzioni de' Cherici senza la permissione del loro Abbate, e proibisce loro di addossarsi gli affari secolari, quando non v'entri l'interesse del Monastero, e per comando del loro Abbate. Finalmente vuole, che si faccia lor' osservare la Disciplina prescritta da' Canonici della loro Provincia.

Il duodecimo vuole, che quando un Vescovo è morto senza fare testamento, i Sacerdoti unitamente

co

Sec. V. co' Diaconi facciano un' Inventario de' beni del medesimo, e trovandosi che alcuno abbia presa qualche cosa, sia obbligato a restituirla.

Il decimo terzo, ed ultimo dice, che il Metropolitano chiamando i Vescovi al Concilio, dee avvertirli, che conducano de' Sacerdoti della Città, e della Campagna.

C A P O VII.

Concilio di Girona dell' anno 517.

Questo Concilio fu tenuto a. 18. di Giugno dell' anno 517 sotto il Règno di Teodorico. Era composto del Metropolitano di Taragona, e d' altri sei Vescovi di detta Provincia, che fecero i dieci Canonici seguenti.

Il primo ordina, che in tutta la Provincia si osservi il medesimo ordine per la celebrazione della Messa, e dell' Offizio Divino, che si osserva nella Chiesa del Metropolitano.

Il secondo prescrive di fare astinenza, e di dire le Litanie dal Giovedì fino al Sabato della Settimana dopo le Feste della Pentecoste.

Il terzo ordina dell' altre Litanie nel primo giorno di Novembre con condizione che cadendo in Domeni-

B 2

ca

Sec. V. ca , si rimettano nel giorno seguente, ovvero nel Giovedì prossimo, e in tutto il detto tempo si faccia astinenza dalle carni, e dal vino.

Il quarto comanda, che il Battesimo solenne sia amministrato solamente a Pasqua, e per la Pentecoste, e che gli ammalati possano esser battezzati in ogni tempo.

Il quinto vuole, che li Bambini si battezzino nel giorno medesimo che sono nati, se fossero in pericolo di morire.

Il sesto proibisce agli Ecclesiastici, principiando da' Vescovi sino alli Suddiaconi di abitare con le loro mogli; e volendo star con esse, debbano avere seco uno de' loro Confra- telli, il quale possa attestare della loro condotta.

Il settimo fa divieto a' Chericici, che non sono ammogliati di tenere donne estranee pel governo della Casa, permettendo loro solamente di tenere in Casa la madre, o la sorella.

L'ottavo proibisce di promuovere al Chericato quelli che hanno avuto commercio carnale con una donna (tanto se l'hanno sposata, come no) dopo la morte della loro moglie.

Il nono dichiara, che se una per-

sona ritrovandosi ammalata dimanda, e riceve la Benedizione della Penitenza, che si chiama il Viatico, il quale si dà nell'ammettere alla Comunione; e che poi essendo guarita non si sottopone alla penitenza pubblica, ella può esser ammessa nel Clero, quando per altro non fosse convinta di qualche delitto.

Il decimo prescrive a' Vescovi di recitare ogni giorno l'Orazione Dominicale dopo Matutino, e dopo Vespro.

C A P O V I I I .

Concilio d'Epona dell'anno 517.

VEnticinque Vescovi, ch' erano sotto la dipendenza di Sigifmondo Re de' Borgognoni si adunarono in Epona a' 15. di Settembre dell'anno 517., essendovi stati chiamati per Lettera da Avito Vescovo di Vienna, che fu Presidente in detto Concilio, e vi fecero quaranta Canoni pel ristabilimento della Disciplina Ecclesiastica.

Il primo ordina a' Vescovi di ritrovarsi all' ordinazione degli altri Vescovi, quando vi faranno chiamati dal loro Metropolitano.

Il secondo rinnova le antiche or-

dinazioni contro i Bigami, e quelli che hanno sposata qualche Vedova; e non vuole che sieno ordinati.

Il terzo proibisce di ammetter nel Clero quelli, che avranno fatta penitenza.

Il quarto fa divieto a' Vescovi, Sacerdoti, e Diaconi di tenere cani, e uccelli da caccia.

Il quinto proibisce a' Sacerdoti d'una Diocesi di servire una Parrocchia, o una Cappella d'un'altra Diocesi senza permissione del proprio Vescovo.

Il sesto vuole, che si ricusi la Comunione a un Sacerdote, o Diacono, che viaggiasse senza aver lettere del proprio Vescovo.

Il settimo annulla tutte le vendite de' beni Ecclesiastici fatte da' Sacerdoti.

L'ottavo ordina, che i Sacerdoti, che servono le Parrocchie, cioè i Curati facciano i loro acquisti in nome della Chiesa, e proibisce agli Abbati di vender i beni del Monastero, e perfino di liberare i Schiavi; perchè è contro ogni ragione, dicono questi Vescovi, che i servi de' Monaci godano la loro libertà, mentre che i loro Padroni sono occupati continuamente nel lavorare la terra, e in altri lavori manuali.

Il nono proibisce ad un' Abbate di ritenere il Governo di due Monasterj.

¶ Si vede, che i Concilj non hanno mai approvata negli Ecclesiastici la pluralità de' Benefizj.

Il decimo proibisce la fondazione di nuovi Monasterj, e lo stabilimento di piccole Congregazioni, senza aver la permissione del Vescovo Diocesano.

L'undecimo proibisce a' Cherici di citare chicchessia avanti i Giudici Secolari, ma permette loro il difenderli, quando vi sono citati.

Il duodecimo dice, che non è lecito a un Vescovo il vender i beni della sua Chiesa senza averlo fatto sapere al suo Metropolitano; nondimeno gli permette di fare delle permuta, quando sieno in utilità della Chiesa.

Il decimo terzo vuole, che sia considerato come reo di delitto capitale un Cherico convinto di falso testimonio.

Il decimo quarto dice, che se un' Ecclesiastico è scelto per Vescovo di un'altra Chiesa diversa dalla sua, dee lasciare alla sua Chiesa tutto quello, che ha ricevuto in puro dono, e ritenere solamente quello, che ha comprato per uso proprio.

Il decimo quinto ordina, che sia

Sec. V. separato dalla Comunione per un anno qualunque Cherico, che assistesse a' conviti degli Eretici, e proibisce a' Laici di mangiare con i Giudei.

Il decimo sesto permette a' Sacerdoti di unguere col Crisma gli Eretici, che vogliono convertirsi, quando sono malati gravemente; ma se sono sani, quest' Unzione dee esser fatta dal Vescovo.

Il decimo settimo annulla i Legati fatti dal Vescovo con i beni della Chiesa, in caso che la Chiesa non avesse acquistato altrettanto di ragione del Vescovo.

Il decimo ottavo dichiara, che i Cherici non potranno acquistare prescrizione alcuna sopra i beni Ecclesiastici, che possiedono.

Il decimo nono dice, che se un' Abbate accusato di qualche mancamento non vuole sottomettersi alla sentenza del suo Vescovo, e ricevere da lui un' altro Abbate in sua vece, si debba ricorrere al Metropolitano.

Il ventesimo fa divieto agli Ecclesiastici di visitar donne a mezzo giorno, e di sera; e quando vi sia necessità di andarle a trovare, vuole, che conducano seco degli altri Cherici.

Il ventesimo primo abolisce l' uso di

di consacrare le Diaconesse, e ordina, che volendo le vedove convertirsi, cioè fare una vita Religiosa, non si dia loro altro, che la Benedizione della Penitenza.

¶ Il costume di consacrare le Vedove Diaconesse in Occidente, come si praticava in Oriente, cominciò ad abolirsi dopo questa Regolazione del Concilio di Epona. Per quello che riguarda la Benedizione della Penitenza, di cui si parla nel fine di questo Canone, non bisogna intenderlo di quella, che si dava a' Penitenti pubblici, quando erano riconciliati alla Chiesa; ma delle preci, che la Chiesa faceva, quando riceveva delle Vedove, che si consacravano a Dio, promettendo di esser continenti; imperocchè in questa maniera interpreta le parole di questo Canone anche il Concilio di Tours.

Il ventesimo secondo vuole, che se qualunque Sacerdote, o Diacono commettesse un delitto capitale, sia deposto, e rinchiuso per tutto il resto della sua vita, a cui si debba accordare la Comunione solamente in quel luogo della sua condanna.

Il ventesimo terzo scomunica quelli, che dopo aver ricevuta la Penitenza, la lasciano per fare una vita secolare, sino a che non ripigliano il loro primo stato.

Il ventesimo quarto permette a'

Sec. V. Laici di accusare i Cherici in qualunque Dignità sublime si sieno, purchè le accuse sieno veridiche.

Il ventesimo quinto proibisce di mettere le Reliquie de' Santi nelle Cappelle di Campagna, se non vi sono degli Ecclesiastici vicini, che possano onorarle, andandovi spesso a cantare; e in caso che non ve ne sieno, e vengano ordinati de' Cherici per queste Cappelle, vuole, che sia provveduto al loro mantenimento.

Il ventesimo sesto fa divieto di consacrare col Crisma gli Altari, se non sono di pietra.

Il ventesimo settimo vuole, che i Vescovi seguano nella celebrazione dell' Offizio l'ordine stabilito nella Chiesa Metropolitana.

Il ventesimo ottavo ordina, che quando un Vescovo muore avanti di aver data l'assoluzione a una persona condannata, il suo Successore potrà farlo, se siasi corretto del suo errore, e n'abbia fatta la Penitenza.

Il ventesimo nono vuole, che si moderi un poco l'antica severità de' Canonici, e ordina, che quelli, i quali dopo essere stati battezzati nella Chiesa, sono passati in qualche Setta di Eretici, sieno ricevuti dopo una penitenza di due anni con-

condizione, che digiunino uno de' Sec. V. tre giorni.

Il trentesimo non vuole, che sieno ricevuti alla Penitenza quelli, che hanno contratti Matrimonj incestuosi, se non si sono separati; e dichiara incestuosi i Matrimonj seguenti: Se alcuno sposa la moglie di suo fratello, la sorella di sua moglie, sua suocera, la sorella di suo Zio per parte di Padre, e di Madre, sua nuora, o sua cuginagermana, e figlie di germani.

Il trentesimo primo rinnova il Canone del Concilio di Ancira per la Penitenza degli Omicidj, che possono sfuggire la pena ordinata dalle Leggi Civili.

Il trentesimo secondo ordina, che sia separata dalla Comunione la moglie di un Sacerdote, o d'un Diacono, che pigliasse marito, unitamente con quello, che l'avesse sposata, fino a che si sieno separati.

Il trentesimo terzo proibisce di servirsi delle Chiese occupate dagli Eretici, quando non fossero di quelle usurpate avanti a' Cattolici.

Il trentesimo quarto dice, che si impongano due anni di penitenza a chiunque avesse fatto morire il suo Schiavo senza aver interposta l'autorità del Giudice.

Il trentesimo quinto dice, che i

Sec. V. Cristiani debbono andar' a ricevere la Benedizione del loro Vescovo le notti di Natale, e di Pasqua.

Il trentesimo sesto dichiara, che non si dee recusare a veruno l'assoluzione in articolo di morte, e che al moribondo bisogna rimettere il tempo della sua penitenza, con condizione però che debba farla quando sarà risanato.

Il trentesimo settimo fa divieto di ordinar Cherico un Laico avanti di averlo provato per molto tempo, impegnandolo a viver religiosamente.

Il trentesim'ottavo vieta, che non sieno lasciati entrare ne' Monasterj di Monache per celebrare, altri che Ecclesiastici avanzati, e di una probità cognita, i quali debbano ritirarsi subito terminato l'Offizio; e si proibisce a' Cherici, e a' Monaci giovani di andarvi, se non v'hanno parenti.

Il trentesimo nono dice, che uno Schiavo reo di qualche delitto atroce rifugiato in Chiesa, sia esente solamente da' supplizj corporali; e che il padrone non potrà essere obbligato a non accrescergli la fatica, e a non gli recidere i capelli.

Il quarantesimo dice, che i Vescovi, che hanno sottoscritte queste Regolazioni, e i loro Successori, che

che non le osservassero, saranno rei Sec. V. avanti a Dio, e avanti a' loro Confratelli.

C A P O IX.

Primo Concilio di Lione.

Questo Concilio fu tenuto poco tempo dopo quello di Epونا, vi si trovarono dieci Vescovi, compresi Vivenziolo Arcivescovo di Lione, convocati per giudicare la causa di uno, detto Stefano, accusato d'Incesto, ed anco convinto. Vi furono fatti sei Canoni, ne' quali vi si vedono gli avanzzi della Disciplina Ecclesiastica antica, e della costanza Episcopale.

Il primo ordina a tutti i Vescovi di mantenere la condanna, che hanno data contro Stefano, e la di lui moglie Placidia, e che debbano contenersi nella medesima maniera contro tutti quelli, che fossero trovati rei dello stesso delitto.

Il secondo dice, che soffrendo alcuno di essi qualche persecuzione per questo motivo, tutti gli altri sieno obbligati a soccorrerlo, e consolarlo.

Il terzo vuole, che se il Re adirato per la Regolazione fatta, ab-

ban-

Sec. V. bandona la Chiesa, o non vuole più comunicare co' Vescovi, dopo avergli dato tempo di ravvedersi, si ritireranno ne' Monasteri, sino a che il Principe piegato dalle intercessioni de' Santi, accordi la Pace alla Chiesa, e che niuno d'essi debba escire, avanti che sia accordata la pace a tutti gli altri Vescovi.

Il quarto sospende dalla Comunione de' loro fratelli que' Vescovi, che attentano sopra i Diritti, e Giurisdizione degli altri.

Il quinto scomunica quelli, che si faranno ordinare in luogo de' Vescovi, che sono ancora vivi, e tutti quelli, che avessero parte in queste Ordinazioni.

Il sesto contiene, che ad istanza del Re Sigismondo hanno accordato a Stefano, ed a Placidia la permissione di assistere alle preghiere della Chiesa fino all' Orazione, che si legge dopo il Vangelo.

C A P O X.

San Giovanni I. Papa LV.

Essendo morto Papa Ormisda a' 13. di Agosto dell' anno 523. sette giorni dopo gli fu dato per Successore Giovanni I. di questo nome, di Nazione Toscano, e figlio di

Sec. V. di Costanzo. Appena fu promosso alla Santa Sede, che Teodorico Re d'Italia l'obbligò di andare co' suoi Ambasciatori dall' Imperador Giustino per fargli rivocare alcuni Editti, che aveva pubblicati contro gli Ariani, dove fu ricevuto con molto onore. Ma questo Papa o che non volesse trattar nulla contro gli interessi della Religione Cattolica, o che non potesse ottenere cosa alcuna dall' Imperadore, fu così mal ricevuto dal Re Teodorico nel suo ritorno, che lo fece metter prigione in Ravenna, dove morì a' ventisei di Maggio dell' anno 526.

C A P O XI.

Concilio di Lerida dell' anno 524.

Questo Concilio fu convocato in Lerida, Città delle Spagne al tempo del Re Teodorico, il dì 8. di Agosto dell' anno 524. composto di nove Vescovi, che pubblicarono i sedici Canonì seguenti.

Il primo sospende dalle funzioni del loro Ministero, e priva della Comunione per due anni gli Ecclesiastici, che spargono sangue umano, ancorchè fosse quello d'un nemico per giusta difesa, e vuole, che

che sia espiato il loro errore con vigilie, digiuni, orazioni, ed elemosine, e proibisce, dopo che saranno ristabiliti, di promuoverli ad Ordini più sublimi.

Il secondo impone sette anni di penitenza agli adulteri, e se sono Cherici, saranno privati per sempre delle funzioni del loro Ordine, permettendo loro solamente dopo i sette anni di cantar in Coro. Rispetto a quelli, che fanno perire i bambini concetti, o nati d'adulterio, siccome ancora quelli, che danno droghe, o pozioni per commettere questi delitti detestabili non riceveranno la Comunione, se non in morte.

Il terzo rinnova i Canonici de' Concilj di Agde, e d'Orleans intorno a' Monaci.

Il quarto vuole, che quelli, i quali vivono in Incesto, sieno tollerati nella Chiesa, solamente fino a che sono licenziati i Catecumeni, e proibisce a' Cristiani di neppure mangiar con essi.

Il quinto contiene, che se alcuno di quelli, che servono all'Altare, cade per fragilità in peccato carnale, e che dopo dia segni del suo pentimento, sarà in potere del Vescovo il rimetterlo nel suo Offizio, senza promuoverlo agli Ordini supe-

riori, e se ricade, sarà separato dalla Comunione fino alla morte.

Il sesto prescrive di scomunicare quelli, che avranno violata una vedova, che avesse fatto voto di continenza, o una Religiosa, e se la Religiosa non si separa da quello, che l'avrà violata, sarà scomunicata anche essa.

Il settimo dichiara, che chiunque ha giurato di non riconciliarsi mai col suo avversario, sarà privato per un'anno della Comunione del Corpo, e del Sangue di nostro Signore, e lo consiglia a cancellare il suo peccato con l'elemosina, con le lagrime, e co' digiuni.

L'ottavo priva della loro Dignità, fino a che abbiano fatta penitenza, que' Cherici, che maltrattano i loro Schiavi, o li cavano dalle Chiese a forza.

Il nono ordina a norma del decimo Canone del Concilio Niceno, che quelli, i quali sono stati ribattezzati nell'Eresia, staranno sett'anni in penitenza fra' Catecumeni, e due anni fra' Fedeli: e che dopo questo tempo potranno partecipare all'Obblazione, e all'Eucaristia.

Il decimo ordina, che si faccia fare una Penitenza più lunga a quelli, che avendo commesso qualche errore, non si sono ritirati dalla

Sec. v. la Chiesa, avendone l'ordine dal Vescovo.

L'undecimo vuole, che il Vescovo castighi gli Ecclesiastici, che vengono alle mani con alcuno, secondo la qualità della persona offesa.

Il duodecimo non vuole, che si metta mano nelle Ordinanze, ch'erano già state fatte contro i Canonici antichi, e si contenta di proibire, che sieno promossi agli Ordini maggiori quelli, che fossero stati ordinati così; ma dichiara, che in avvenire saranno deposti, e che non sarà permesso a quelli, che gli avranno ordinati di tenere più Ordinazione.

Il decimo terzo dichiara, che si debbono ricusare le offerte de' Cattolici, che fanno battezzare i loro Bambini dagli Eretici.

Il decimo quarto proibisce a' Fedeli di mangiare con persone, che si fanno ribattezzare dagli Eretici.

Il decimo quinto è contro i Chericci, che usano della familiarità con le donne estranee; e vuole, che quelli, i quali contraverranno, sieno privati delle funzioni del loro Ministero, dopo che saranno stati avvertiti una volta, o due.

Il decimo sesto pronunzia Anathema contro quelli, che usurpano i be-

Sec. v. beni, e gli effetti del Vescovo dopo la di lui morte, e vuole, che si accordi loro con difficoltà la Comunione forestiera.

¶ La parola *Anathema*, di cui è parlato in questo Canone, non si dee pigliare in un significato stretto; ma dee intendersi per ogni sorta di pena Canonica in generale, imperochè quelli, che erano messi nel rango della Comunione de' Forestieri, non erano propriamente scomunicati; ma erano solamente ridotti nello stato de' Chericci forestieri, che viaggiavano senza aver prese Lettere da' loro Vescovi. Imperochè non ostante questi Chericci erano ricevuti con molta cortesia; comechè non venisse loro permesso di esercitare le funzioni dell'Ordine, che avevano; ed erano ammessi alla partecipazione dell'Eucaristia, quando facevano vedere di esser Cattolici. Il Signor dell'Aubespine crede, che questa pena ordinata da' Canonici, sia stata presa dalla maniera, con cui le Leggi Romane castigavano alle volte i Cittadini di Roma, privandoli del Diritto di Cittadini, che presso di loro era in tanta stima, e accordando loro solamente quelle cose, che erano del Diritto delle Genti, come se ne possono vedere gli esempj in Svetonio. Parimenti i Chericci, che erano ridotti alla Comunione de' forestieri, erano de-

Sec. V. *decaduti da tutti gli onori, che appartengono agli Ecclesiastici; ma nondimeno partecipavano de' vantaggi comuni a tutti i Fedeli. Però il Cardinal Bona non crede, che queste ragioni sieno affatto convincenti, comechè egli stesso confessi di non sapere cosa abbia inteso il Concilio per Comunione forestiera.*

C A P O X I I.

Concilio di Valenza nelle Spagne dell'anno 524.

Questo Concilio fu tenuto in Valenza di Spagna a' 3. Novembre dello stesso anno 524. regnante il Re Teodorico; era composto di sei Vescovi, che fecero altrettanti Canonì.

Il primo ordina, che avanti che sieno portate le Oblazioni; e che si licenzino i Catecumeni, si debba leggere il Vangelo dopo le lezioni dell'Apostolo, acciò i Catecumeni, i Penitenti, ed i Pagani ancora possano sentire i Precetti di Gesù Cristo, e la Predica del Vescovo.

Il secondo, ed il terzo rinuovano il Canone del Concilio di Riez intorno alla conservazione de' Beni ritrovati dopo la morte del Vescovo.

Il quarto esorta i Vescovi, acciò vadano ad assistere i loro Confratelli ammalati per avvertirli, che mettano in ordine i loro affari domestici, e per procurare di disporli alla morte, e per assistere a' loro Funerali. E accadendo, che un Vescovo muoja improvvisamente senza che vi sia un' altro Vescovo presente alla di lui morte, vuole che il di lui corpo sia seppellito, e si custodisca fino a che un Vescovo possa andar' a fare l'Esquie con tutta la solennità, che si richiede.

Il quinto contiene, che restino privati della Comunione i Cherici vagabondi, i quali disobbedendo al loro Vescovo abbandonano il Ministero di quella Chiesa, per cui sono stati ordinati.

Il sesto proibisce di ordinare il Cherico di un' altro Vescovo, e di ordinare chicchessia, se non promette di risiedere in Diocesi.

C A P O X I I I.

Quarto Concilio d' Arles dell'anno 524.

NEL mese di Giugno dell' anno 524., mentre regnava in Italia Teodorico Re de' Goti, S. Ceciliano Vescovo d' Arles, che in quel tem-

Sec. V. tempo era sotto il Dominio de' Goti, convocò in detta Città 12. Vescovi, e 4. Sacerdoti deputati da altrettanti Vescovi per celebrarvi la Dedicca della Chiesa di Santa Maria, e fecero nello stesso tempo questi quattro Canoni, che seguono.

Il primo contiene, che non si deggiono ordinare li Diaconi avanti l'età di 25. anni, nè Vescovi, o Sacerdoti avanti l'età di 30. anni, e che chiunque dee ricever gli Ordini, bisogna che da qualche tempo abbia abbandonata la vita del Mondo.

Il secondo proibisce di ordinar Vescovo un Laico, se non ha fatta la vita del Cherico almeno per un'anno.

Il terzo non vuole, a norma de' li Canoni antichi, che sieno ordinati li Penitenti, nè li Bigami.

Il quarto priva della Comunione i Cherici vagabondi, e quelli ancora che gli riceverono.

C A P O XIV.

Felice IV. Papa LVI.

LA S. Sede essendo stata vacante quasi due mesi dopo la morte di Papa Giovanni I., gli fu dato per Successore Felice IV. di questo nome,

me, o più tosto fu messo sopra la S. Sede da Teodorico di sua autorità assoluta, e il Clero unitamente col Senato furono obbligati a riconoscerlo per Sommo Pontefice per evitare lo Scisma, e la persecuzione. Felice governò per altro santamente la Chiesa, era semplice, umile, e benefattore de' poveri. Morì pieno di meriti nel principio del quarto anno del suo Pontificato a' dodici di Ottobre dell'anno 529.

C A P O XV.

Secondo Concilio d' Orange dell' anno 529.

Questo Concilio è assai celebre per le materie di Fede, che vi furono decise. Si crede, che sia stato fatto nel Pontificato di Felice IV. nel 529. S. Cesario Vescovo di Arles, e dodici altri Vescovi essendosi ritrovati alla Dedicca della Chiesa, che il Patrizio Liberio Prefetto delle Gallie aveva fatta fabbricare nella Città di Orange seppero, che v'erano delle persone, le quali nella materia della Grazia avevano dell'opinioni, che non erano Ortodosse, e per altro avendo ricevuti alcuni articoli mandati lo-

sec. V. ro dalla Santa Sede, pubblicarono i Decreti, che seguono.

Il primo Canone condanna quelli, che sostengono, che il peccato del primo Uomo non ha cagionata mutazione, se non in una parte dell'uomo, cioè nel corpo, e che non ha recato pregiudizio alcuno all'anima, avendo lasciata all'uomo la stessa libertà, che aveva innanzi, rendendo solamente il di lui corpo soggetto alla morte.

Il secondo pronuncia Anatema contro coloro, che dicano, che il peccato di Adamo è stato nocivo a lui solo, ovvero che ne' Discendenti non è passata altro, che la morte del corpo.

Il terzo è contro quelli, i quali dicono, che la Grazia si dà a richiesta degli uomini, e che hanno la temerità di negare, che quando noi dimandiamo la Grazia, è la Grazia medesima quella, che ce la fa chiedere.

Il quarto condanna quelli, i quali dicono, che Iddio aspetta la nostra volontà per purificarci da' nostri peccati, e che non è Iddio quello, che per mezzo del nostro Spirito ci fa volere la nostra purificazione.

Il quinto rigetta l'opinione di coloro, i quali dicono, che il prin-

ci.

cipio della Fede, e il desiderio di credere, non è un dono della grazia, ma che è naturalmente dentro di noi.

Il sesto contiene: Se alcuno dice, che Dio ci fa misericordia, quando noi crediamo, vogliamo, desideriamo, procuriamo, e fatichiamo senza il soccorso della Grazia; o se alcuno soggetta il soccorso della Grazia divina all'umiltà, e all'obbedienza dell'uomo, resiste all'autorità dell'Apostolo, il quale dice: *Che avete voi, che non abbiate ricevuto? per mezzo della Grazia divina io sono quello, che sono.*

Il settimo condanna l'opinione di coloro, i quali credono, che l'uomo possa avere qualche pensiero salutare per la sua salute, ovvero fare qualche scelta senza il soccorso dello Spirito Santo.

L'ottavo è contro quelli, i quali dicono, che alcuni vengono alla Grazia del Battesimo per mezzo della loro libertà, ed altri per mezzo della Grazia.

In fine a questi Canoni que' Vescovi aggiungono tre proposizioni, e dicono nella prima: Che tutti i Battezzati possono, e deggiono, se vogliono, procurarsi la loro salute; Nella seconda dicono di non credere, che Dio abbia predestina-

Stor. de' Conc. T. II.

C

ti

Sec. V. ti alcuni uomini alla dannazione, e di più dicono Anathema a chi sostentasse questa opinione. Nella terza dichiarano, che Iddio è quello, che ci ispira per mezzo della sua grazia il principio della Fede, e dell'amore, e che egli è l'Autore della nostra conversione.

C A P O XVI.

Bonifazio II. Papa LVII.

Bonifazio II. fu eletto per Successore di Felice, nel tempo che regnava Attalarico a' 13. di Ottobre dell'anno 529. Nello stesso tempo una parte del Clero elesse Dioscoro, e si crede, ch'egli sia stato quel Diacono, che era nel numero de' Deputati spediti in Oriente da Papa Ormisda; ma essendo morto a' 12. di Novembre, Bonifazio fece subito ritornare quelli, che erano stati del suo partito. Indi avendo convocato il Clero condannò la memoria di Dioscoro, accusandolo di Simonia. In oltre questo Papa volle sciegliersi un Successore, e impegnò tanto i Vescovi, come i Sacerdoti con giuramento a eleggere il Diacono Vigilio in vece sua dopo morte. Nondimeno avendo riconosciuto, che ciò era contra-

rio a Santi Canonì, confessò il suo errore, e bruciò pubblicamente lo scritto, che aveva estorto. Morì a' 16. o 17. di Dicembre dell'anno 531. dopo aver governata la Chiesa due anni, e 22. giorni.

C A P O XVII.

Concilio secondo di Vaison dell'anno 529.

Alli 5. di Novembre dello stesso anno 529. e il quarto del Regno di Attalarico Re de' Gori, S. Cesario d'Arles tenne un Concilio in Vaison, dove assistettero altri dieci Vescovi, e fecero cinque Regolazioni intorno alla Disciplina Ecclesiastica.

Il primo Canone dice, che i Sacerdoti stabiliti nelle Parrocchie riceveranno in Casa loro i Lettori giovani, che non sono ammogliati secondo il costume lodevole praticato in Italia, e che dando loro il nutrimento come buoni Padri, gl'insegnino a cantare i Salmi, e gli facciano leggere, e studiare la Sacra Scrittura, per istituire delle persone degne di succedere; che quelli però, i quali volessero ammogliarsi, avranno la libertà di farlo.

Il secondo contiene, che il Sacer-

Sec. V. dote potrà predicare nella sua Parrocchia, e che s'egli è malato, i Diaconi reciteranno le Omilie de' Santi Padri.

Il terzo ordina, che si dica spesso il *Kyrie eleison* a Matutino, alla Messa, e al Vespere, e tre volte il *Sanctus* in tutte le Messe, anco in quelle della Quaresima, e de' Morti.

Il quarto vuole, che si reciti in tutte le Chiese, il nome del Papa vivente, e che si faccia commemorazione del medesimo.

Il quinto ordina, che si canti il *Sicut erat* dopo il *Gloria Patri* nel fine di tutte le Preci.

C A P O XVIII.

Secondo Concilio di Toledo dell'

anno 531.

Montano Vescovo di Toledo avendo convocati altri sette Vescovi della sua Provincia l'anno 531. mentre regnava il Re Theuda, tennero un Concilio, nel quale fecero i cinque Canonî seguenti.

Il primo ordina rispetto a' bambini, che i Genitori offeriscono, perchè sieno introdotti nel Clero, che dopo aver loro tagliati i capelli, o dopo averli messi tra quelli, che si scelgono, saranno educati nel-

la-

la Casa della Chiesa a vista del Vescovo. Che quando saranno arrivati all'età di diciotto anni, sarà loro dimandato in presenza del Clero, e del popolo, che intenzione essi s'abbiano, e se promettono di vivere nella continenza, saranno fatti Sudiaconi in età di 20. anni, e dopo Diaconi di 25. Ma che sarà necessario badar bene, che non piglino moglie, o che non abbiano commercio con femmine; imperocchè essendone convinti, saranno considerati come sacrileghi, e saranno scacciati dalla Chiesa. Quelli poi, che non vorranno impegnarsi a viver continenti, saranno lasciati in libertà, con condizione però che non sieno promossi agli Ordini Sacri se non in una età matura, e avanzata, quando avranno rinunciato affatto all'uso del Matrimonio.

Nel secondo vien proibito a' Vescovi di ricevere, e ritenere i Chierici che abbandonano la loro Chiesa per andar' altrove senza la permissione del loro Vescovo.

Nel terzo sono privati della Comunione i Chierici, che abitano con donne estranee, e non vogliono allontanarle.

Nel quarto si ordina che que' Chierici, i quali si sono fatti delle possessioni, o delle vigne nelle ter-

SS. V. re della Chiesa, le goderanno lor vita durante senza poterne disporre in maniera alcuna, nè lasciarle dopo la loro morte a chicchessia, quando non fosse col peso di esercitare il servizio della Chiesa, o qualche altra cosa equivalente.

Nel quinto i Matrimonj fra le persone parenti nelli gradi proibiti, sono vietati.

C A P O XIX.

Giovanni II. Papa LVIII.

LA S. Sede era stata vacante trentasei giorni, quando vi fu promosso Giovanni, soprannomato Mercurio, di Nazione Romano, figlio di Progetto alli 22. di Gennajo dell'anno 532., e governò la Chiesa due anni, e alcuni mesi. Poco tempo dopo la sua promozione ottenne un' Editto dal Re Atalarico per confermare quello fatto dal Senato contro li Simoniaci, e per estirpare questo vizio sciaurato, che in quel tempo era tanto comune. Condannò in un Concilio tenuto a Roma li Monaci Acemeti, i quali negavano che si potesse dire, che una persona della Trinità aveva patito nella sua carne. Confermò con le sue Lettere la Sentenza data da' Vescovi delle Gal-

lie

lie in un Sinodo contro Contumelioso Vescovo di Riez accusato, e convinto d'impurità, e ordina che non si tolleri in modo alcuno, ch'egli faccia niuna funzione Sacerdotale; ma che sia serrato in un Monastero, che nella di lui Chiesa sia messo un Visitatore. Questo Papa morì nell'anno 535.

C A P O XX.

Del secondo Concilio d' Orleans nell'anno 533.

Questo Concilio fu convocato in Orleans alli 23. di Giugno dell'anno 533. per ordine de' Re di Francia Teodorico, Childeberto, e Clotario, e composto di ventisei Vescovi, o Arcivescovi di Francia, e singolarmente delle Provincie di Lionne, e di Aquitania, in oltre vi si trovarono cinque Sacerdoti Deputati di altri Vescovi. Vi furono fatti ventun Canon, i quali non sono quasi altro, che una rinovazione delle Regolazioni antiche.

Il primo ordina a' Vescovi, che si trovino al Sinodo, o all'Ordinazione di un Vescovo, quando saranno chiamati dal loro Metropolitano, se non hanno qualche impedimento legittimo.

C 4

II

Sec. V.

Il secondo contiene, che si debba celebrare ogni anno un Sinodo Nazionale, dove il Metropolitano convocherà tutt' i Vescovi della sua Provincia.

Il terzo proibisce a' Vescovi di pigliar cos' alcuna per le Ordinazioni, o per qualunque altra funzione Episcopale.

Il quarto vuole, che sieno scacciati quelli, che si facessero ordinar Vescovi per denaro.

Il quinto prescrive a' Vescovi che si trovino all' Essequie de' loro Confratelli, e proibisce loro di pigliar cos' alcuna oltre il vitto.

Il sesto vuole che il Vescovo, quando va a seppellire il suo Confratello, vada nella Casa del Vescovo co' Sacerdoti, e che faccia in presenza loro un Inventario di tutto quello, che vi si troverà, lasciando la custodia a persone che sieno sicure.

Il settimo dichiara che il Metropolitano, il quale sarà eletto da' Vescovi della Provincia, dal Clero, e dal Popolo della Città, debba esser ordinato da' Vescovi della Provincia.

L'ottavo proibisce di ristabilire nel suo Ministero un Diacono che si sia ammogliato mentre era schiavo.

Sec. V.

Il nono dice, che sieno ridotti alla Comunione Laica i Sacerdoti, che abitano con li Secolari senz' aver la permissione dal loro Vescovo.

Il decimo proibisce sotto pena di scomunica a chiechessia di sposare la propria Suocera.

L'undecimo dichiara, che le persone ammogliate non hanno la facoltà di sciogliere il loro Matrimonio contratto legittimamente, qualunque infermità potessero mai addurre, e minaccia la scomunica a quelli che lo facessero.

Il duodecimo avvisa che quelle persone, le quali avessero fatto Voto di cantare, ballare, e mangiar lautamente in Chiesa, non debbano altrimenti adempiere un simil Voto, perchè in vece di placare Iddio, più tosto lo irriterebbono.

Il decimo terzo proibisce agli Abati, Cappellani, Rinchiusi, e Sacerdoti di dare le Lettere Dimissionarie a' Chericì.

Il decimo quarto ordina, che sieno privati della loro Dignità quelli Ecclesiastici, che non fanno il loro dovere, o che non vanno alla Chiesa.

Il decimo quinto contiene, che si possano ricevere le Oblazioni di quelli che saranno stati uccisi commettendo qualche delitto, eccettua-

Sec. V. ti quelli che si sono uccisi da se stessi.

Il decimo sesto proibisce di ordinare Sacerdote, o Diacono un'uomo ignorante, e che non sappia amministrar bene il Battesimo.

Il decimo settimo ordina, che sieno private della Comunione quelle donne, che contro la proibizione de' Canonj hanno ricevuta la Benedizione che si dà a' Diaconi, se si prova che si sieno maritate; ma se essendo avvivate dal Vescovo lasciano di abitare col Marito, saranno ricevute alla Comunione dopo aver fatta la Penitenza.

Il decim'ottavo contiene, che non si darà più la Benedizione Diaconale alle Donne.

Il decimo nono annulla i Matrimonj, che facessero in avvenire i Cristiani con i Giudei, e priva della Comunione quelli, o quelle che non vorranno separarsi.

Il ventesimo ordina, che sia rifiutata la Comunione della Chiesa a quelli che mangiano le carni soffocate, o presentate agl' Idoli.

Il ventesimo primo vuole, che si scomunicchino gli Abbati, che disprezzano gli ordini de' Vescovi, fino a che si rimettano dalla loro disobbedienza.

CAPO XXI.

Concilio di Clermont nell' Auvergna dell' anno 535.

Questo Concilio fu convocato in Sec. V. Clermont alli 7. di Novembre dell' anno 535. con la permissione del Re Teodeberto. Onorato Arcivescovo di Bourges ne fu il Presidente avendo seco quattordici altri Vescovi. Nella Prefazione di questo Concilio si accenna, che li Prelati pregarono in ginocchioni pel Re, per la prosperità del suo Regno, e per la salute de' popoli, dopo di che composero sedici Canonj.

Nel primo ordinano, che in tutti i Concilj si debba cominciare da quello che riguarda i costumi, e la Disciplina avanti di proporre verun' altro affare.

Nel secondo privano della Comunione quelli che ricercano il favore de' Grandi, e che impiegano il loro credito, che usano degli artifizj, de' regali, e delle minacce per arrivare alla Prelatura.

Nel terzo si proibisce di ricoprire i corpi morti con la biancheria che serve per gli Altari.

Nel quarto proibiscono agli Ec-

Sec. V. ecclesiastici d'interporre la potenza de' Grandi per sostenerfi contro i loro Vescovi.

Nel quinto vogliono, che si scomunicchino quelli che ricorrono a' Sovrani per ottenere i Beni Ecclesiastici, o che usurpano li Beni destinati alla sussistenza de' poveri, e dichiarano che il dono fatto loro dal Principe è nullo.

Nel sesto ordinano, che sieno separate dalla Comunione, e dalla Società Civile quelle persone che contraggono Matrimonio con li Giudei, o con le Giudee.

Nel settimo proibiscono di coprire il corpo morto di un Sacerdote col velo che ricuopre il Corpo di Gesù Cristo, acciocchè onorando li corpi non restino profanati gl'Altari.

Nell'ottavo si fa divieto di prestare gli ornamenti della Chiesa, perchè servano alla pompa delle Nozze.

Nel nono si proibisce di fare, che i Giudei giudichino i Cristiani.

Nel decimo è proibito alli Vescovi d'invader le Parrocchie de' loro Confratelli.

Nell'undecimo proibiscono di ricevere, e di promuovere al Sacerdozio il Cherico di un'altro Vescovo senza la permissione del medesimo.

Nel decimo scomunicano quelli, che sposano persone parenti ne' gradi

di proibiti, che sono la vedova del fratello, la sorella della moglie, la cugina germana, o la nipote, e la vedova del zio. Sec. V.

Nel decimo terzo obbligano i Sacerdoti, e i Diaconi a vivere continenti, e ritrovandosi che abbiano avuto commercio con le loro mogli dopo l'Ordinazione, vogliono che sieno deposti.

Nel decimo quarto, separano dalla Comunione tutti quelli, che ritenevano i beni che sono stati dati alla Chiesa.

Nel decimo quinto ordinano, che que' Sacerdoti, i quali servono le Cappelle nella Campagna, vadano a celebrare nelle Feste principali col loro Vescovo, e principalmente le Feste di Natale, di Pasqua, e della Pentecoste; ed esortano i Laici a ritrovarvisi.

Nel decimo sesto, ed ultimo proibiscono, secondo i Canoni, a' Vescovi, Sacerdoti, e Diaconi di tenere in Casa loro donne estranee.

Queste Regolazioni sono unite ad una Lettera scritta al Re Teoderico, nella quale i Vescovi lo chiamano loro Figlio, e loro Signore per pregarlo che volesse lasciar godere alli Sudditi di un'altro Principe le terre, e li beni che avevano nel suo Regno.

CAPO XXII.

Agapito I. Papa LIX.

Sec. V.

SANT' Agapito fu Successore di Papa Giovanni II. verso la fine dell'anno 535. Era Romano, e figlio del Prete Gordiano. Nel principio del suo Pontificato fece bruciare la Formola di Anatema, che Bonifazio aveva estorta da' Vescovi, e dalli Sacerdoti contro la memoria di Dioscoro. L'Imperador Giustiniano gli scrisse consolandosi della di lui promozione, e mandò la Lettera per mezzo del Prete Eraclio. Bellisario Generale dell'Esercito di Giustiniano facendo progressi strepitosi contro di Teodato Re d'Italia, questo Principe Ariano minacciò il Senato, ed il popolo Romano di farli passar tutti a fil di spada, se non ottenevano da Giustiniano una sospensione d'Armi. Il Papa Agapito fu incaricato, o più tosto forzato di andare a Costantinopoli per questo effetto; il Papa vi fu ricevuto con tutti gli onori, che meritava il suo Carattere; ma non potè ottenere dall'Imperadore, che trattenesse il corso delle sue vittorie. Nondimeno questo viaggio fu as-

fai

Sec. V.

fai vantaggioso alla Chiesa per la deposizione, che fece di Antimo infetto dell'Eresia di Eutichete, fu già Vescovo di Trebisonda, e che si era usurpata la Sede di Costantinopoli col favore dell'Imperadrice Teodora seguace del di lui partito. Questo Papa si disponeva a ritornare in Roma, ma la morte lo tolse dal mondo a' venti di Settembre dell'anno 536. nel principio del secondo anno del suo Pontificato.

CAPO XXIII.

Silverio Papa LX.

QUANDO in Roma si seppe la morte di Agapito, fu eletto per Successore Silverio figlio di Papa Ormisda, che fu perseguitato dall'Imperadrice Teodora. Ella fece eleggere, o piuttosto intrudere in vece di lui Vigilio, che aveva accompagnato Agapito in Costantinopoli, perchè le aveva promesso di rimettere Antimo, e di annullare tutto quello, che era stato fatto nel Concilio di Calcedonia; e Silverio col pretesto che favorisse il partito de' Goti, fu cacciato di Roma da Bellisario, che se ne era impadronito, e relegato in un' Isola deserta,

ta,

Sec. V. ta, dove morì di miseria qualche tempo dopo l'anno 540.

CAPO XXIV.

Terzo Concilio d' Orleans dell' anno 538.

Alli 7. di Maggio dell' anno 538. nel tempo, che regnava-
no Childeberto, Clotario, e Teo-
deberto, fu tenuto il terzo Conci-
lio d' Orleans, in cui si trovarono
dicianove Vescovi con sette Sacer-
doti deputati d' altri Vescovi, i qua-
li fecero trentatre Canonì.

Il primo ordina, che il Metro-
politano debba convocare ogni an-
no un Sinodo nella sua Provincia,
e vuole, che lasciando passare due
anni senza convocarlo, sia interdetti
dalle funzioni del suo Ministe-
ro; e sottopone alla medesima pe-
na i Vescovi, che senza avere im-
pedimento legittimo si esentano dall'
andarvi.

Il secondo ordina, che gli Eccle-
siastici, che hanno gli Ordini Sacri,
osservino il Celibato sotto pena di
esser deposti, e ridotti alla Comu-
nione Laica.

Il terzo contiene, che i Metro-
politani deggiono esser ordinati da un
Metropolitano in presenza di tutti
i Ve-

Sec. V. i Vescovi della Provincia, e vuole, che l' elezione del medesimo sia fatta da' Vescovi della Provincia col consenso del Clero, e del popolo della Città: Rispetto a' Vescovi della Provincia ordina, che secondo i Decreti Pontificj, e i Canonì antichi sieno consacrati dal Metropoli-
tano.

Il quarto proibisce a' Chericì di tenere in Casa loro donne estranee, e vuole, che i disobbedienti sieno soggetti alle pene de' Canonì antichi.

Il quinto concede l' autorità al Vescovo di impiegare i beni dati alle Chiese della Città in quell' u-
so, che stimerà più proprio; e ordina, che i beni delle Chiese di Campagna sieno impiegati secondo il consueto.

Il sesto proibisce di ordinare un Diacono avanti l' età di 25. anni, e un Sacerdote avanti i trenta, e rinnova i Canonì antichi intorno alle qualità, che si ricercano per quelli, che si debbono ordinare, facendo divieto di conferire gli Ordini a quelli, che sono stati ammogliati due volte, che hanno fatta Penitenza, che hanno difetti corporali notabili, o che sono mentecatti, e dichiara, che chiunque fosse stato ordinato con alcuno di que-
sti

iti difetti, sia decaduto dalla sua Dignità, e sospende quelli, che gli ordineranno dalla funzione del loro Ministero per un' anno.

Il settimo contiene, che que' Cherici, i quali hanno ricevuti gli Ordini volontariamente senza esser ammogliati, e dopo pigliano moglie, sieno scommunicati, e se sono stati ordinati senza il loro consenso, sieno solamente deposti, e il Vescovo, che gli avrà ordinati, stia un' anno senza celebrare. Rispetto a' Cherici, che commettono qualche adulterio, sieno rinferati in qualche Monastero per tutta la loro vita, senza esser però privati della Comunione.

L'ottavo vuole, che si depongano i Cherici convinti di furto, e di falsità, e che i Cherici spergiuri sieno messi in penitenza per due anni.

Il nono proibisce di lasciar'entrare in avvenire nel Clero le persone, che hanno tenute delle Concubine.

Il decimo contiene, che quelli, i quali hanno presa per moglie qualche loro parente avanti di esser battezzati, sono scusabili, siccome ancora quelli, che non avevano cognizione della proibizione, e non si dee obbligarli a separarsi;

ma

ma quelli, che hanno contratto il Matrimonio dopo il loro Battesimo, e che avevano notizia delle proibizioni, debbono essere scommunicati, fino a che si sieno separati.

L'undecimo priva i Cherici delle retribuzioni, che sogliono darsi a quelli, che servono la Chiesa, quando vogliono esentarsi dalle funzioni del loro Ministero sotto qualsivisia pretesto.

Il duodecimo proibisce le alienazioni de' beni Ecclesiastici.

Il decimo terzo proibisce a' Giudei d'imporre a' loro Schiavi Cristiani cose contrarie alla Religione di Gesù Cristo, ed a' Cristiani di contrarre Matrimonj con i Giudei, e priva della Comunione per un' anno quelli, che mangiano con essi.

Il decimo quarto ordina di cominciare le Messe tre ore avanti mezzo giorno, acciocchè i Sacerdoti possano ritrovarsi all' Offizio del Vespro.

Il decimo quinto dichiara, che andando qualche Vescovo nella Diocesi del suo Confratello per ordinarvi de' Cherici, o consacrarvi degli Altari, stia un' anno senza celebrare, e i Cherici ordinati saranno deposti. Aggiugne che andando i Cherici a dimorare nella

Dio-

Sec. V. Diocefi di un' altro Vescovo , non potranno esser promossi a un Ordine superiore , e che anzi si debba ricusare la Comunione a' Sacerdoti , e a' Diaconi , che non hanno Lettere del loro Vescovo secondo quello , che viene ordinato ne' Canon antichi.

Il decimo sesto priva della Comunione fino alla morte quelli , che rapiscono delle Vergini , o delle Vedove , la stessa pena è intimata a quelli , che acconsentono di abitare con i rattori delle medesime.

Il decimo settimo dichiara , che un Vescovo non ha l' autorità di rivocare le grazie fatte dal suo Predecessore a' Cherici ; che può nondimeno cambiarle , purchè non rechi loro pregiudizio alcuno. Rispetto a quelle , che ha fatte egli medesimo , può regolarfi a suo piacimento.

Il decimo ottavo contiene , che il Vescovo può privare delle rendite Ecclesiastiche i Cherici , che hanno il governo di un Monastero , o una Cappella , o una Cura , perchè la rendita di quel Benefizio dee servire pel loro mantenimento.

Il decimo nono vuole , che sieno ridotti alla Comunione de' Lai-

ci

ci i Cherici disobbedienti al loro Vescovo , fino a che gli abbiano data soddisfazione. Per questa Comunione si dee intendere la privazione del loro Ministero.

Il ventesimo ordina , che se un Cherico si creda maltrattato dal suo Vescovo , debba ricorrere al Sinodo.

Il ventesimo primo vuole , che il Sinodo esamini le cabale degli Ecclesiastici.

Il ventesimo secondo priva della Comunione gli Usurpatori de' Beni Ecclesiastici , e quelli , che si tengono le Oblazioni delle persone morte.

Il ventesimo terzo proibisce sotto pena di deposizione agli Abbati , Sacerdoti , e Diaconi di alienare i beni Ecclesiastici senza la permissione del Vescovo.

Il ventesimo quarto proibisce di accordare la Penitenza a' giovani , e alle persone maritate senza il consenso di tutte due le parti.

Il ventesimo quinto ordina , che sieno privati della Comunione fino alla morte quelli , che abbandonano la Penitenza per ritornare alla vita secolare.

Il ventesimo sesto proibisce di ordinare Appaltatori , o altre persone , che abbiano da rendere i loro

con-

Sec. V.

Sec. V. conti, fino a che non abbiano fatto il loro saldo, e sospende dalle funzioni del suo Ministero per un'anno il Vescovo, che gli ordina.

Il ventesimo settimo vuole, che sieno deposti i Diaconi, e gli altri Cherici, che prestano con l'usura, o che esercitano qualche negozio.

Il ventesimo ottavo proibisce di lavorare nelle Domeniche in campagna; ma permette di andare in Carrozza, o a cavallo, di cuocere le vivande, e di fare quelle cose, che sono concernenti alla proprietà del corpo, o della Casa, e dichiara, che il cessare da qualunque opera è un'osservanza troppo scrupolosa per un Cristiano, e che appartiene piuttosto ad un Giudeo.

Il ventesimo nono proibisce a' Laici la partenza dall'Offizio, avanti che sia recitata l'Orazione Domenicale, e che il Vescovo abbia data la Benedizione. Proibisce loro altresì di udire la Messa armati.

Il trentesimo dice; Ella è una cosa affatto intollerabile, che i Giudici si trovino con i Cristiani, dal Giovedì Santo fino al giorno di Pasqua.

Il trentesimo primo ordina, che sia privato della Comunione per un'anno un Giudice, se avendo saputo, che qualche Eretico è stato ri-

bat-

battezzato, non l'hà denunziato, e sec. V. fatto castigare.

Il trentesimo secondo proibisce a' Cherici di far citare chiunque avanti i Giudici Laici, e a' Laici di farvi citare i Cherici senza averne ottenuta la permissione dal Vescovo.

Il trentesimo terzo dichiara, che i Vescovi presenti a queste Regolazioni, e Successori loro, che non le osservassero, saranno rei avanti a Dio, e avanti i loro Confratelli.

C A P O XXV.

Concilio di Barcellona dell'anno 540.

Questo Concilio fu tenuto l'anno 540. e composto di sette Vescovi della Provincia, i quali fecero dieci Canonj assai brevi, e di poca conseguenza, eccettuati i seguenti, che appartengono a' Penitenti, cioè

Il sesto, il quale ordina, che gli uomini penitenti porteranno i capelli recisi, un'abito modesto, e viveranno in digiuni, e orazioni.

Il settimo, il quale proibisce a' penitenti di trovarsi ne' conviti, di esercitare negozio alcuno, e prescrive loro di vivere con molta frugalità in Casa.

L'ot-

Sec. V. L'ottavo, il quale vuole, che quelli, che chiedono la Penitenza in malattia, la ricevano dal loro Vescovo, con condizione che risanando facciano una vita da penitenti, senza però che sieno loro imposte le mani un'altra volta: (cioè senza che sieno messi nel rango de' Prostefi, perchè hanno dimandata la Penitenza per divozione, e non per i loro peccati) Resteranno nondimeno separati dalla Comunione, fino a che il Vescovo sia soddisfatto della loro condotta.

Il nono, il quale vuole, che si accordi la Benedizione del Viatico, cioè l'assoluzione a quelli, che sono in pericolo.

C A P O XXVI.

Vigilia Papa LXI.

Questo Papa promosso al Pontificato per vie assai ingiuste, non lasciò di restarne in possesso dopo la morte di Silverio, e di esser riconosciuto per Papa legittimo dal Clero di Roma, il quale temeva di cadere nello Scisma, eleggendone un'altro. Nondimeno, Iddio avendogli cangiato il cuore, adempì perfettamente la sua Carica, e si concitò, con la sua costanza nel so-

ste-

stenere gl'interessi della Chiesa, la Sec. V. persecuzione dell'Imperador Giustiniano, e dell'Imperadrice; noi ne parleremo in occasione de' tre Capitoli, scrivendo la Storia del quinto Concilio Generale. Morì per istrada ritornando dal suo esilio a Roma da' dolori della pietra a' 28. di Decembre dell'anno 554. dopo aver governata legittimamente la Chiesa tredici anni, e sei mesi.

C A P O XXVII.

Quarto Concilio d'Orleans dell'anno 541.

Questo Concilio fu tenuto l'anno 541. mentre regnavano i Re Childeberto, Clotario, e Teodeberto, che avevano diviso fra loro il Regno di Francia, in cui si trovarono 38. Prelati, 11. Sacerdoti deputati de' Vescovi, e un'Abbate. Vi fecero 38. Canoni, de' quali riferiremo solamente quelli, che hanno qualche notevole diversità da' precedenti.

Il primo ordina, che si debba celebrare ogni anno la Festa di Pasqua secondo la Tavola di Vittorio, e che il Vescovo debba pubblicare ogni anno nella Festa dell'E-

Stor. de' Conc. T. II.

D pi-

Sec. V. pifania il giorno , in cui si dovrà celebrare.

Il quinto contiene , che il Vescovo si dee ordinare nella Chiesa , alla quale dee presiedere , che se il tempo non lo permette , farà ordinato nella Provincia in presenza del Metropolitano , o di consenso del medesimo da' Vescovi della Provincia .

Il settimo proibisce a' Grandi di mettere Ecclesiastici nelle Cappelle delle loro terre , se non sono eletti dal Vescovo , nel Territorio del quale sono situate .

Il duodecimo ordina a' Vescovi di accordare fra loro amichevolmente , ovvero per mezzo di Giudici Arbitri eletti da loro , le differenze , che potessero avere per i beni temporali , e minaccia di separare dalla Comunione de' suoi Confratelli quello , che non obbedisse a questa Regolazione .

Il decimo terzo minaccia la scomunica a' Giudici , se forzano i Cherici , che servono attualmente alla Chiesa , i nomi de' quali sono nella Matricola , ad accettare Cariche pubbliche , e che obbligassero i Vescovi , Sacerdoti , e Diaconi ad accettare le Tutelè .

Il decimo sesto scomunica quelli , che giurano secondo l'uso de'

Pa-

Pagani sul capo delle bestie , invocando il nome de' Dei de' Pagani . Sec. V.

Il ventesimo proibisce di citare i Cherici avanti a' Giudici secolari senza la permissione del Vescovo , e a quelli di comparirvi , e se fossero forzati a farlo , si faranno accompagnare da un Sacerdote , o dall' Arcidiacono , o che piglino la permissione dal Pastore .

Il ventesimo secondo vuole , che sieno scomunicati quelli , che ricorrono all'autorità delle potenze per avere delle fanciulle in Matrimonio contro la volontà de' Genitori delle medesime .

Il ventesimo quinto contiene , che non vanno protetti i Schiavi , che si ritirano nelle Chiese sotto pretesto di Matrimonio contro la volontà de' loro Padroni , ma che si dee restituirgli a' medesimi .

Il ventesimo sesto sottopone alla visita degli Arcidiaconi i Cherici delle Parrocchie , che sono nelle Terre de' Signori grandi , acciochè facciano far loro quello , che conviene , e priva della Comunione i Signori , o i loro Ministri , che impedissero a' Cherici di fare il loro Offizio .

Il ventesimo nono ordina , che sieno bandite le donne , che avranno commesso adulterio co' Cherici ,

D 2

e che

Sec. V. e che i Cherici sieno castigati secondo i Canonì.

¶ *I Vescovi non avrebbero potuto di propria autorità bandire le donne di cattiva vita senza un privilegio, ed una grazia particolare del Sovrano.*

Il trentesimo terzo contiene, che se alcuno vuole avere una Parrocchia nella sua terra, dee dotarla con terreni, e mettervi un numero di Cherici sufficiente per officiarla.

Il trentesimo settimo, ed il trentesimo ottavo ordinano, confermando i Canonì antichi, che il Metropolitano tenga ogni anno il Sinodo della Provincia, e che non sarà permesso a chicchessia di trasgredire queste Regolazioni.

C A P O XXVIII.

Quinto Concilio d' Orleans dell' anno 549.

Questo Concilio, che fu tenuto nell'anno 549. in Orleans per ordine del Re Childeberto, fu numerosissimo, poichè vi si contavano 71. Vescovi, e Arcivescovi del Regno di Francia divisa anche allora da' tre Fratelli, che abbiamo nominati di sopra. Vi fecero venti quattro Canonì, che sono rinovazioni de'

de' precedenti; quelli, che hanno aggiunto qualche cosa all' antica disciplina, o che hanno diminuiti i rigori della medesima sono i seguenti.

Il primo, che condanna le Sette di Nestorio, e di Eutichete co' loro Autori secondo la decisione fatta dalla S. Sede.

¶ *Questo Canone è degno di osservazione in questo; che que' Vescovi, i quali sapevano, che le eresie di Nestorio, e di Eutichete erano state condannate ne' Concilj di Efeso, e di Calcedonia, ciò non ostante non fanno menzione altro, che della S. Sede. Ma con ciò hanno voluto dare a conoscere, che quando si tratta di un dogma di Fede, basta, che sia stato stabilito dalla S. Sede, e che quando ha definita qualche cosa non è permesso di sostenere altrimenti.*

Il secondo proibisce a' Vescovi di scomunicare per mancamenti leggeri; e dice, che si dee adoprare la scomunica solamente contro que' peccati, ch'è i Padri hanno giudicati degni di questa pena.

Il terzo proibisce a' Cherici non solo l' abitazione con donne estranee, ma ancora la familiarità con le parenti proprie, principalmente nelle ore indebite, e per causa di quelle, che le accompagnano.

L'ottavo contiene, che dopo la morte di un Vescovo, niun' altro Vescovo potrà ordinare i Cherici, nè consacrar' Altari in quel Vescovato, nè pigliare cosa alcuna de' beni della Chiesa vacante, se non qualche onesto regalo, e ciò sotto pena di esser sospeso per un' anno dalla celebrazione de' divini Offizj.

Il decimo proibisce di ascendere al Vescovato con denari, o maneggi, e vuole, che il Metropolitano co' Vescovi della Provincia consacrino quello, che sarà stato eletto dal Clero, e dal popolo col consenso del Re.

L'undecimo contiene, che non si dia altrimenti a' popoli per Vescovo una persona, che non vogliono, e che chiunque ottenesse un Vescovato con la violenza, o con l'autorità, sia deposto.

Il decimo quinto conferma la fondazione dello Spedale, che il Re Childeberto, e la Regina sua Sposa avevano fatta nella Città di Lione.

Il decimo sesto vuole, che il Metropolitano sia Giudice delle dissensioni de' Cherici col loro Vescovo, e il Sinodo Provinciale sia Giudice delle contese, che avesse un Vescovo della Provincia col suo Metropolitano.

Il decimo nono contiene, che quelle fanciulle, le quali vanno in Monastero, o che vi vadano volontariamente, o che sieno presentate da' loro Genitori, staranno un' anno senza pigliare l'abito, e tre anni, se il Monastero non è di quelli, ne quali stanno rinchiusse. E se ritornano al Mondo, e pigliano marito, saranno scomunicate assieme con quelli, che le sposeranno; ma se si separano, e fanno la loro Penitenza, sarà restituita loro la Comunione.

Il ventesimo, ed il ventesimo primo ordinano agli Arcidiaconi di visitare ogni Domenica i prigioni, e prescrivono a' Vescovi, che abbiano cura de' leprosi, e somministrino loro tutto quello, che è necessario alla vita.

C A P O XXIX.

Quinto Concilio d' Arles dell' anno 554.

Verso la fine del mese di Giugno dell' anno 554. Sapaudo Vescovo d' Arles convocò in detta Città un Concilio composto de' Vescovi della seconda Provincia Vienese, della seconda Provincia Narbonese, e di quelle delle Alpi ma-

Sec. V. rittime, dove si trovarono undici Vescovi, quattro Sacerdoti, due Arcidiaconi, e due Diaconi deputati di altrettanti Vescovi, e fecero sette Canonì.

Nel primo si dice, che nella Provincia bisogna conformarsi intorno alla Cerimonia delle Offerte all'uso della Chiesa d'Arles.

Nel secondo i Monasterj, e la Giurisdizione sopra i Monaci dee appartenere a quel Vescovo, nel Territorio del quale sono situati i Monasterj.

Il terzo dà la facoltà al Vescovo di correggere, secondo i Canonì antichi, gli Abbati, che si allontanano dal Monastero senza la di lui permissione.

Il quarto contiene, che il Sacerdote non potrà deporre un Diacono, nè un Suddiacono senza saputa del Vescovo.

Nel quinto i Vescovi debbono aver cura de' Monasterj di Monache, che sono nelle loro Città, e la Badessa non potrà fare cosa alcuna contro la Regola.

Nel sesto dice, che saranno castigati i Cherici, che deteriorano i beni Ecclesiastici.

Nel settimo è proibito ad un Vescovo di ordinare il Cherico d'un altro senza la permissione del medesimo.

Sec. V. desimo, sotto pena di esser sospeso dalle funzioni per tre mesi, e i Cherici deposti.

C A P O XXX.

Gli Origenisti turbano l'Oriente.

Mentre, che li Semi-Eutichiani a guisa di lupi rapaci saccheggiavano la greggia di Gesucristo in Oriente, gli Origenisti procuravano per parte loro di approfittare di queste turbolenze. Due Monaci ignoranti, ch'erano della nuova Laura, Monastero di S. Saba nella Palestina dopo di aver lette le Opere di Origene raccolsero gli errori principali, e più perniciosi co' quali infettarono un' infinità di persone. Alcuni Monaci di Gerusalemme avendoli parimenti cavati da' Libri di Origene li portarono seco in Costantinopoli con l'intenzione di farli condannare unitamente con la persona di Origene. Pelagio Apocrisario della Chiesa di Roma, e Menna Arcivescovo di Costantinopoli sostennero la loro pretesione, avendo piacere di trovare un' occasione così favorevole di segnalare il loro zelo che avevano per mantenere la Religione, e di soddisfare nel medesimo tempo la segreta avversione che

avevano contro Teodoro Vescovo di Cesarea in Cappadocia gran Protettore di Origene. L'Imperador Giustiniano tutto contento di trovare un'occasione per giudicare nelle materie Ecclesiastiche, fece immediatamente diffendere un grand'Editto contro gli errori di Origene, e lo mandò a tutti i Patriarchi. Ordina in esso a Menna in particolare la convocazione di un'Assemblea di Vescovi, che dovranno trovarsi in Costantinopoli, e di Abbati per far loro anatematizzare la persona di Origene, e gli errori che sono accennati nel suo Editto; il primo de' quali è sopra la Trinità, il secondo sopra la pluralità de' mondi, il terzo sopra la preeesistenza dell'anime, il quarto che i cieli, e gli astri sono animati, il quinto, che i corpi gloriosi faranno di figura rotonda, il sesto, che i tormenti de' Dannati avranno termine; E questo Imperadore proibisce di ordinare in avvenire chicchessia per Vescovo, o Abbate, se non avrà condannati tutti questi errori.

Menna avendo ricevuto l'Editto dell'Imperadore con la Lettera circolare unita al medesimo fece un'Assemblea in Costantinopoli, nella quale furono puntualmente eseguiti tutt'i suoi ordini, come si vede

dal-

dalla Lettera del detto Sinodo all'Imperadore registrata da Evagrio nel Libro quarto della sua Storia cap. 38. Quest'Editto più efficace senza paragone di tutte le ragioni arrestò il furore di quegli ostinati Eretici, e furono veduti subito dopo ridotti a sparger solo in segreto il veleno della loro Eresia.

C A P O XXXI.

I Nestoriani procurano di ristabilirsi.

FRattanto un terzo male niente meno pericoloso degli altri due turbava ancora terribilmente la Chiesa. I Nestoriani col pretesto, che il Concilio di Calcedonia aveva fatta grazia ad Ibas, ed a Teodoreto, pretesero di dar' ad intendere, che fosse stata approvata la loro Dottrina. Fondati su questo principio spacciarono i loro antichi errori, si affaticarono per seminare in ogni parte li scritti di questi Vescovi con quelli di Teodoro di Mopsueste; e con questo artificio sedussero molte persone, e formarono in poco tempo un partito assai numeroso. Ma ritrovarono un nemico grande nella persona di Teodoro Vescovo di Cesarea nella Cappadocia, Origenista

D 6

oc-

Sec. V. occulto, e che favoriva l'Eresia de' Semi-Eutichiani. Questo Vescovo che si era assai avanzato nella grazia dell' Imperador Giustiniano, vedendolo animato contro gli Eretici del suo partito, che turbavano singolarmente l' Egitto, per distrarlo da questo pensiero lo persuase, che la vera maniera di terminare tutte queste dispute, era il condannare la Lettera d' Ibas, e li scritti di Teodoro contro San Cirillo; Eretici, diceva egli, che il Concilio di Calcedonia aveva male a proposito ristabiliti ne' lor' onori: Che questo solo punto era quello che divideva gli animi, perchè alcuni credevano di non poter seguitare con coscienza sicura le decisioni di un Concilio, che riceveva degli Eretici alla Comunione della Chiesa. L' Imperador Giustiniano, che desiderava con passione di dar la pace alla Chiesa essendosi lasciato convincere dalle false ragioni di questo Prelato pieno di artificio condannò con un' ampio Trattato le Opere di questi Vescovi con quelle di Teodoro di Mopsueste, il qual Trattato dopo ha avuto il nome de' tre Capitoli, e poi spedì questo Trattato a' Vescovi, perchè lo sottoscrivessero. Ma molti persuasi, che questa condanna fosse un attentato contro il Con-

ci-

cilio di Calcedonia si opposero a Sec. V. quest' Editto, e ricusarono di sottoscriverlo.

C A P O XXXII.

Giustiniano procura di far condannare li tre Capitoli.

Questo Giustiniano vide l'opposizione de' Prelati, e che tutto quello che poteva fare in questo proposito, sarebbe di niuna autorità senza l'approvazione di Papa Vigilio, che occupava in quel tempo la Sede di San Pietro; lo fece andare a Costantinopoli per mezzo dell' Imperadrice Teodora, a fine di poterlo impegnare più facilmente. Ma questo Papa, che avanti di partire da Roma era stato scongiurato da' Vescovi d' Africa, di Sardigna, e d' Illiria di non innovare cos' alcuna nelle decisioni de' Concilj, questo Papa, dico, non solo non concesse alla volontà dell' Imperadore, ma anzi sospese dalla sua Comunione per cinque mesi Menna, e gli altri Vescovi, che con la loro sottoscrizione avevano condannati i tre Capitoli. Nondimeno il Papa poco dopo stimò, che senza interessarvi la Religione si potesse cangiare la direzione di questo affare, e dopo di aver

sec. V. aver generosamente ricusato di approvare il Decreto Imperiale, permise finalmente che fosse esaminato il fatto in un' Assemblea di settanta Vescovi, la quale fu tenuta in Costantinopoli l'anno 548., ed il Patriarca Menna avendogli portata la relazione de' voti, sottoscrisse la condanna de' tre Capitoli. Ma molti Prelati dell' Occidente, che onoravano con un sommo rispetto il Concilio di Calcedonia, e che credevano che non si potesse senza delitto metter mano in quelle cose, ch' egli aveva decise, s'immaginarono, che Papa Vigilio avesse decisa la causa della Chiesa, e seguitando l'ardenza del loro zelo, certamente un poco troppo violento, lo tacciarono di Prevaricatore, e si separarono nello stesso tempo dalla di lui Comunione. Questo colpo che metteva la divisione, ed era per cagionare uno Scisma nella Chiesa afflisse sensibilmente il Papa, e per rimediargli in qualche maniera trattò con l'Imperadore, e col Patriarca di Costantinopoli, come si potesse convocare un Concilio Generale, in cui essendo convocati i Vescovi d' Occidente, che avevano delle cattive impressioni intorno alla di lui condotta, si potesse dare alla Chiesa una pace intera, e durevole con

un Giudizio canonico, e senz'ap- sec. V.
pello. Ma l'Imperadore fece cominciare questo Concilio senza osservare le condizioni, delle quali era convenuto col Papa. Vi furono chiamati i Vescovi d'Oriente, ed i Patriarchi d'Alessandria, e d'Antiochia assieme con gli altri Prelati andarono in Costantinopoli in numero di 285. nell'anno 553., ma gli Orientali non v'erano ancora arrivati.

C A P O XXXIII.

Apertura del secondo Concilio di Costantinopoli, Quinto Generale.

Siccome il Papa, che in quel tempo si ritrovava in detta Città non voleva presiedere a quest' Assemblea nè in persona, nè per mezzo de' suoi Legati, sì perchè v'erano solamente i Vescovi d'Oriente, e non credeva proprio l'inasprire maggiormente i Vescovi d'Italia, e d'Africa, come ancora perchè pareva cosa giusta, che non fosse definita cos'alcuna senza la loro presenza, dopo ch'erano restati scandalizzati della sentenza particolare che aveva data in Costantinopoli; i Padri subito fatta l'apertura del Concilio gli deputarono Eutichio

Sec. V. Arcivescovo di Costantinopoli accompagnato da sedici Metropolitani per pregarlo umilmente che volesse onorare la loro Assemblée con la sua presenza, come aveva loro promesso, e di approvarvi le loro decisioni con il suo voto. Il Papa, che non voleva assolutamente ritrovarsi nel Concilio differì a rispondere nel giorno seguente col pretesto di ritrovarsi incomodato; ma i Legati essendo ritornati su la parola che avevano avuto, non ebbero punto maggior soddisfazione. Allora i Vescovi vedendo, che con tutte le civiltà non potevano superare cos'alcuna nell'animo del Papa, ricorsero all'Imperadore, il quale operò con tanta efficacia presso il Papa, che finalmente parte con le preghiere, e parte con le minacce ottenne, che nello spazio di venti giorni dichiarerebbe il suo sentimento intorno all'affare de' tre Capitoli. Fece quello, che aveva promesso: imperocchè in una Costituzione, dove si spiega assai diffusamente, condannò gli errori, e le bestemmie di Teodoro di Mopsueste senza però nominarlo, e per quello che riguarda Teodoreto, ed Iba non volle mai sentenziare contro di essi, dopo le decisioni del Concilio di Calcedonia.

L'Im-

L'Imperadore il quale pretende- Sec. V.
va, che il Papa dovesse condannare senza veruna distinzione li tre Vescovi, non restò molto soddisfatto di questa decisione, anzi procurò con tutta l'industria di sopprimerla, e contentandosi di produrre nel Concilio le altre decisioni di questo Papa fatte in altro tempo contro questi tre Capitoli, si adoprò così bene presso i Vescovi, che gli persuase di condannarli non ostante l'assenza, e contro la volontà del Papa: Onde quando furono prodotti in quella numerosa Assemblée per una parte li Scritti di Teodoro di Mopsueste, e dall'altra i Libri composti da San Cirillo Alessandrino, e da Proclo Vescovo per confutare i di lui errori, restò condannato con consenso unanime come Eretico, e nel medesimo tempo fu definito quello, che fino allora era stato in disputa, che la Chiesa aveva l'autorità di condannare gli Eretici anche dopo la loro morte. Indi fu esaminata la Lettera d'Iba, e quello che aveva scritto Teodoreto contro di San Cirillo, e furono tutte anatematizzate con quelle di Teodoro di Mopsueste.

Questi tre Capitoli restando in questa maniera condannati senza che reclamasse alcun Vescovo contro que-
sta

Sec. V. sta sentenza ; il Concilio che pretendeva di rimediare a tutt' i mali , che turbavano allora la Chiesa , esaminò attentamente gli errori di Origene . Molti Monaci egualmente illustri per la loro pietà , e per la loro scienza ; e l'Imperadore medesimo avevano composte Opere bellissime contro Origene , e li di lui Settatori , alle quali aveva data la sua approvazione anco Papa Vigilio . Di modo che i Vescovi conformando il loro sentimento a quello del Papa , scomunicarono Origene con tutti i suoi seguaci . Finalmente questo medesimo Concilio dopo di aver ricevute tutte le definizioni de' quattro Concilj Generali , e pronunciato Anatema contro tutti quelli , che avevano separati dalla Comunione della Chiesa composero quattro Canoni , ne quali spiegando la Fede , e la Dottrina Cattolica condannano i Semi-Eutichiani , e tutti quelli , che seguitassero il partito di questi Eretici .

Ecco tutto quello , che fece il secondo Concilio di Costantinopoli , e il quinto de' Concilj Generali . E' vero , che Papa Vigilio nel principio ricusò di dargli la sua approvazione , e che piuttosto si contentò di soffrire la persecuzione , e l'esilio , che tradire i suoi sentimenti , per-

perchè era persuaso , che que' Vescovi mancassero al rispetto , che dovevano alle decisioni del Concilio di Calcedonia . Ma essendo stata restituita la Pace alla Chiesa , ed essendo cessato lo scandalo cagionato dalla condanna de' tre Capitoli , ed in oltre avendo il Papa medesimo riconosciuta la verità , mutò finalmente opinione , approvando questo Concilio con un Decreto , che mandò ad Eurichio Arcivescovo di Costantinopoli . Parimenti la Chiesa tanto Greca , come Latina lo ha sempre riconosciuto dopo il detto tempo per Ecumenico ; e i Vescovi , che ricusarono le decisioni del medesimo , o di riconoscerlo per Generale , furono trattati come Scismatici , fintanto che S. Gregorio il Grande sedò con la sua prudenza tutte queste dissensioni pericolose , come fece ancora nell' Ibernica .

C A P O XXXIV.

Pelagio I. Papa LXII.

Pelagio , primo di questo nome , fu il Successore di Vigilio nell' anno 555 . Il sospetto divulgatosi , che egli avesse cagionata la morte del suo Predecessore , fu il motivo che ebbe molta difficoltà a ritrovare i

Ve-

Sec. V. Vescovi per la sua consecrazione ,
avendolo ordinato due soli con un
Sacerdote della Chiesa d' Ostia .
Nondimeno si purgò col giuramen-
to dall' accusa datagli , e con que-
sto mezzo fu riconosciuto dal Cle-
ro , e dal popolo Romano per le-
gittimo Pastore della Chiesa . Nel
Pontificato di questo Papa non se-
guì quasi nulla di considerabile ,
comechè durasse quasi cinque anni ,
essendo morto a' 2. di Marzo dell'
anno 559.

C A P O XXXV.

*Terzo Concilio di Parigi dell' anno
557.*

Questo Concilio fu tenuto nell'
anno 557. mentre regnava Chil-
deberto, in cui vi si ritrovarono gli
Arcivescovi di Bourges, di Roano,
e di Bordeaux, e vi furono fatti 10.
Canoni .

Il primo vuole, che sieno priva-
ti della Comunione , e considerati
come omicidi de' poveri coloro ,
che ritengono i beni della Chiesa ,
fino a che gli abbiano restituiti .

Il secondo vuole, che sieno casti-
gati con la medesima pena quelli ,
che usurpano i beni de' Vescovi ,
per-

perchè i loro beni sono considerati , Sec. V.
come se fossero della Chiesa .

Il terzo proibisce a' Vescovi di u-
surpare , o ritenere i beni altrui .

Il quarto è contro i Matrimonj
fatti ne' gradi proibiti ; e non vuole,
che si sposi la vedova del fratel-
lo, del Padre, e dello Zio ; la so-
rella della moglie , la nuora , la
zia , e la figlia della nuora .

Il quinto ordina , che sieno sco-
municati quelli , che rapiscono , o
che chiedono in Matrimonio le Ver-
gini consacrate a Dio .

Il sesto proibisce di chieder nulla
al Principe de' beni , che apparten-
gono ad altri , siccome ancora il
chiederli fanciulle, nè vedove con-
tro il volere de' Genitori .

Il settimo proibisce a' Vescovi di
ricevere una persona scomunicata
dal suo Vescovo .

L'ottavo ordina, che si lasci libe-
ra al Clero, e al popolo l' elezione
de' Vescovi , e che non sieno messi
per comando del Principe, nè con-
sacrati contro la volontà del Metro-
politano .

Il nono ordina , che i figliuoli
de' Schiavi liberati con la condizio-
ne , che servano in qualche cosa ,
faranno costretti a mantenere la con-
dizione .

Il decimo contiene, che que' Ve-
sco-

Sec. V. scovi, i quali non hanno potuto assistere al Concilio, dovranno sottoscrivere queste Regolazioni.

C A P O XXXVI.

Giovanni III. Papa LXIII.

L' Anno 559. o 560. Giovanni, terzo di questo nome, successe a Pelagio. Noi non sappiamo quasi nulla della sua vita, comechè sia stato su la S. Sede quasi tredici anni, essendo morto a 5. di Luglio dell' anno 573. Furono tenuti nel tempo del suo Pontificato molti Concilj, de' quali parleremo.

C A P O XXXVII.

Primo Concilio di Bragues dell' anno 563.

L' Anno 563. nel primo giorno di Maggio, mentre regnava Teodomiro fu tenuto un Concilio in Bragues, nel quale si trovarono Lucrezio Metropolitano di detta Chiesa con sette altri Vescovi, che fecero 22. Canoni, dopo di aver condannati gli errori de' Priscillianisti, come aveva fatto avanti di esso il Concilio di Tarragona al tempo di S. Leone Papa.

Il.

Il primo ordina, che da per tutto si debba praticare il medesimo canto per l' Offizio della sera, e della mattina, e che non si mescoleranno i costumi particolari de' Monasterj con quelli della Chiesa.

Il secondo vuole, che si recitino le medesime Lezioni nelle Vigilie, e nelle Messe.

Il terzo proibisce a' Vescovi di salutare il popolo diversamente da' Sacerdoti, e dice, che diranno semplicemente, *il Signore sia con voi*, e il popolo risponderà, *e col vostro Spirito*, essendo questa la pratica di tutto l' Oriente, che hanno avuta per Tradizione Apostolica; e che perciò non dovranno rispondere alla maniera de' Priscillianisti.

¶ Due cose sono osservabili in questo Canone. La prima è, che secondo l' osservazione di Garzia, i Priscillianisti non si contentavano di salutare una volta sola il popolo con queste parole, La pace sia con voi nella Celebrazione della Messa; ma in tutte le altre occasioni, dove si dice; il Signore sia con voi, si servivano sempre della medesima Formula; La Pace sia con voi. La seconda è, che in questo Canone vi è un' errore, e che in vece di leggere dell' Oriente, bisogna leggere dell' Occidente; la ragione si è, che in Oriente non si dice nel-

Sec. V. *nella Messa*, Che il Signore sia con voi; *ma tanto i Vescovi, come i Sacerdoti dicono tutti Pax omnibus, che la pace sia con tutti, come si può vedere nelle Liturgie di San Basilio, di S. Giovanni Grisostomo, e ancora nell' Omelia terza sopra l' Epistola a' Colossensi, e in S. Cirillo Alessandrino lib. 12. in Joannem.*

Il quarto, ed il quinto contengono, che nell' Offizio, e nelle cerimonie del Battesimo si osserverà l' ordine, che Profuturo Metropolitano di Bragues aveva ricevuto dalla S. Sede.

Il sesto vuole, che si offervi il luogo di anzianità fra' Vescovi, eccettuato il Metropolitano.

Il settimo ordina, che sieno fatte tre parti de' beni Ecclesiastici, la prima delle quali sia del Vescovo, la seconda de' Cherici, e la terza pel mantenimento della Chiesa, della quale l' Arcidiacono dovrà render conto al Vescovo.

L'ottavo proibisce a' Vescovi di ordinare i Cherici di un' altro Vescovo senza la permissione del medesimo in iscritto.

Il nono vuole, che in avvenire i Diaconi mettano per di fuori la Stola sopra la spalla, e che non la nascondano altrimenti sotto la Tonnicella per distinguersi da' Suddiaconi.

Il

Il decimo ordina, che i Vasi destinati al Sacrificio abbiano ad esser portati sempre da' Cherici, che hanno gli Ordini Sacri.

L' undecimo proibisce a' Lettori di cantare in Chiesa con abito secolare, e di lasciarsi crescere la barba, e i capelli.

Il duodecimo contiene, che in Chiesa non s'abbia a cantare nessun Inno, ma solamente i Salmi, e alcuni passi de' Libri dell' antico, e del nuovo Testamento.

Il decimo terzo vuole, che i Cherici solamente possano entrare nel Santuario per comunicarsi.

Il decimo quarto ordina, che que' Cherici, i quali non mangiano carne, saranno obbligati a mangiare le erbe cotte con la carne per far conoscere, che non sono Priscilianisti.

Il decimo quinto proibisce sotto pena della scomunica di comunicare con un Cherico scomunicato dal suo Vescovo.

Il decimo sesto proibisce di far memoria nelle Oblazioni di quelli, che si sono uccisi da se medesimi, e di seppellire i loro corpi cantando i Salmi. Soggiugne, che si dovrà osservare la stessa regola per quelli, che saranno stati condannati a morte per i loro delitti.

Stor. de' Conc. T. II. E II

Sec. V.

Il decimo settimo replica il medesimo ordine per i Catecumeni, che fossero morti senza il Battesimo.

Il decimo ottavo proibisce di seppellire nelle Chiese, e vuole, che si seppellisca solamente al di fuori attorno le mura; imperocchè soggiugne il Concilio, se le Città godono il privilegio, che non si possano seppellire i morti nel recinto delle loro mura; molto più si dee osservare la medesima pratica in favore delle Chiese, pel rispetto dovuto a' corpi de' santi Martiri, che vi sono contenuti.

Il decimo nono proibisce a' Sacerdoti di benedire il santo Crisma, o di consacrare gli Altari sotto pena di esser deposti.

Il ventesimo contiene, che non sarà promosso veruno al Sacerdozio, se non è stato almeno per un' anno Lettore, o Suddiacono.

Il ventesimo primo vuole, che le elemosine de' Fedeli, e le Offerte, che vengono fatte per i Morti sieno raccolte da un Cherico fedele, il quale le divida egualmente una volta, o due l'anno fra' Cherici per isfuggire le turbolenze, che potrebbero accadere, se ciascuno volesse avere quello, che è stato offerto nella sua settimana.

Il ventesimo secondo fa proibizione di violare le Regolazioni de' Concilj antichi tanto quanto delle presenti.

C A P O XXXVIII.

Concilio secondo di Lione dell' anno 567.

Il secondo Concilio di Lione fu tenuto l'anno 567. composto degli Arcivescovi di Lione, e di Vienna, e di dodici Vescovi de' Stati appartenenti al Re Gontramo, che fecero i sei Canoni seguenti.

Il primo ordina, che le differenze de' Vescovi d' una stessa Provincia si termineranno con la sentenza del Metropolitano, e de' Vescovi della Provincia, e se i Vescovi, che sono in lite, fossero di diversa Provincia, saranno accomodati da' due Metropolitani.

Il secondo contiene, che i Testamenti de' Vescovi, e degli altri Ecclesiastici fatti in favore della Chiesa debbano sussistere, quando anche non fossero state osservate tutte le formalità ricercate dalle Leggi.

Il terzo vuole, che si fulmini la scomunica contro quelli che pigliano, o ritengono per forza le persone.

Sec. V. ne libere contro la Legge del Principe che lo proibisce.

Il quarto dichiara, che non si dee ricevere alla Comunione chiunque è scomunicato dal proprio Vescovo, avanti che sia stato assoluto.

Il quinto proibisce a' Vescovi di levare a' Cherici i beni che hanno ricevuti da' loro Precessori.

Il sesto ordina, che si facciano le Rogazioni in tutte le Chiese, nella prima settimana di Settembre, come avanti l'Ascensione.

In questo Concilio Salonio Vescovo di Ambrum, e Saggittario Vescovo di Gap furono deposti per esser convinti di molti delitti.

CAPO XXXIX.

Concilio II. di Tours dell' anno 567.

Questo Concilio secondo l'opinione del Padre Sirmondo fu tenuto nell' anno 567., e secondo quella del Padre le Cointe un' anno avanti. Fu convocato per ordine del Re Cariberto l' anno sesto del suo Regno, e v' erano gli Arcivescovi di Tours, e di Roano con altri sette Vescovi che fecero ventisette Canon.

Il primo vuole, che si tengano li Sinodi Provinciali due volte l' anno, e pre-

e prescrive a' Vescovi di andarvi, Sec. V. quando vi saranno chiamati sotto pena della scomunica.

Il secondo vuole, che i Vescovi accomodino le loro liti amichevolmente.

Il terzo proibisce di disporre su l' Altare il Santissimo in un luogo a capriccio; ma vuole che si metta sotto il titolo della Croce.

Il senso di questo Canone è assai difficile ad intendersi; io riferirò le due spiegazioni che gli danno; Alcuni vogliono, che le particelle dell' Eucaristia, che sono sopra l' Altare non debbano disporfi a capriccio di quello, che celebra il Sacrificio della Messa; ma che debbano esser ordinate in forma di Croce, come si vede negli ordini antichi. Altri pretendono, che il Concilio ordini, che non si debba mettere altrimenti il Corpo di Gesucristo sopra l' Altare, come si pratica delle altre Immagini, ma sotto la Croce.

Il quarto proibisce a' Laici di mettersi vicini all' Altare co' Cherici, quando si celebra l' Offizio; ma permette loro, e intende anco delle donne, ch' entrino nel Santuario per orare privatamente, e per ricevere la Comunione.

Il quinto ordina, che ciascuna Chiesa somministri il bisognevole

Sec. V. alli suoi poveri , per impedire che non facciano li vagabondi col pretesto della mendicizia .

Il sesto proibisce a' Sacerdoti , ed agli altri Cherici di dar Lettere di raccomandazione , essendo riservata quest' autorità alli Vescovi solamente .

Il settimo contiene , che il Vescovo non potrà deporre un' Abbate , nè un' Arciprete senza un' Assemblea di Sacerdoti , e di Abbati .

L' ottavo sospende dalla Comunione un Vescovo , che riceva alla Comunione un Cherico scomunicato , essendone avvertito .

Il nono proibisce di ordinare Vescovo un Bretonne , o un Romano in Brettagna senza il consenso del Metropolitano , e de' Vescovi della Provincia .

Il decimo proibisce agli Ecclesiastici di tenere nelle Case loro donne estranee .

L' undecimo vuole , che si scomunicchino fino al tempo del Sinodo i Vescovi che trascurano di far' eseguire queste Regolazioni .

Il duodecimo ordina al Vescovo di vivere con la moglie , come se fosse sua sorella , senza dare verun sospetto della sua condotta .

Il decimo terzo contiene , che il Vescovo , quando non è ammogliato

to non dee tollerar donne in sua Casa . Sec. V.

Il decimo quarto proibisce a' Sacerdoti , ed a' Monaci di dormire accompagnati . In oltre ordina , che i Monaci non possano dormir soli , nè due solamente in Celle separate , ma in un Dormitorio comune , dove alcuni veglieranno , e leggeranno , mentre gli altri riposano .

Il decimo quinto ordina , che que' Monaci , i quali escissero dal Monastero per ammogliarsi saranno separati , e messi in Penitenza ; che si debba implorare a quest' effetto il braccio secolare , e che li Giudici , che ricusassero di adoprarsi in ciò , saranno scomunicati .

Il decimo sesto proibisce alle donne di entrare nel recinto de' Monasterj degli uomini , e vuole che sieno scomunicati gli Abbati , ed i Priori , se non le scacciano dopo di averle conosciute .

Il decimo settimo contiene , che li Monaci dovranno digiunare ne' tre giorni delle Rogazioni , tutta la settimana dopo la Pentecoste ; e dal detto tempo fino al primo giorno d' Agosto digiuneranno tre volte la settimana . Non digiuneranno punto nel mese di Agosto per causa dell' Offizio de' Santi , che si celebra ogni giorno . Nel mese di

Sec. V. Settembre, Ottobre, e Novembre digiuneranno tre volte la settimana. Nel mese di Dicembre ogni giorno fino a Natale. Da Natale fino all'Epifania non digiuneranno per causa delle gran Feste, eccettuati li tre primi giorni di Gennajo, ne' quali si fanno le Litanie per abolire le superstizioni che facevano in questi giorni li Pagani. Dopo l'Epifania fino a Quaresima digiuneranno tre volte alla settimana.

Il decim'ottavo regola l'Offizio, che dee dirsi nella Chiesa di Tours, e nelle Chiese della Provincia, il quale debb'esser più lungo a proporzione, che le giornate diminuiscono, e condanna quelli, che non dicessero l'Offizio a digiunare in pane, ed acqua.

Il decimo nono proibisce a' Chierici obbligati al Celibato di aver commercio con le loro mogli, e prescrive agli Arcipreti di vegliare attentamente alla loro condotta.

Il ventesimo rinnova le pene ordinate da tanti Canoni contro coloro che rapiscono, o sposano le Vergini consacrate a Dio, e contro quelle che accordano il loro consenso a questi Matrimonj illeciti.

Il ventesimo primo si serve di molti passi dell'antico Testamento, e delle Leggi Romane per proibire li

Ma-

Matrimonj fra' Parenti, e conferma Sec. V. tutto quello ch'è stato stabilito in questo proposito ne' Concilj, d'Epo-na, e primo d'Orleans.

Il ventesimo secondo priva della Comunione i Fedeli, che celebrassero le Calende di Gennajo alla moda de' Gentili; e quelli che offerivano delle carni a' Morti nel giorno della Cattedra di San Pietro, e che osservavano gli altri costumi, e cerimonie de' Pagani.

Il ventesimo terzo permette, che oltre gl'Inni di Sant'Ambrogio, i quali già si dicevano nell'Offizio, si possano recitare quegli ancora, che sieno di Autori d'una probità conosciuta.

Il ventesimo quarto, ed il ventesimo quinto contengono delle imprecazioni cavate principalmente dal Salmo 108. contro quelli che pigliano, o ritengono li beni Ecclesiastici.

Il ventesimo sesto dice, che s'abbiano a scomunicare i Giudici, ed i Baroni che opprimono i poveri, non ostanti le ammonizioni de' Vescovi.

Il ventesimo settimo, ed ultimo tratta non solo come sacrileghi, ma ancora come Eretici li Vescovi che pigliano del denaro per le Ordinanze,

E I

C A.

CAPO XL.

*Secondo Concilio di Bragues dell'anno
572.*

Sec. V. **Q**uesto Concilio fu tenuto l'anno 572. regnante Mirone, ed era composto di Martino Vescovo di Bragues, che fu il Presidente, e dodici altri Vescovi delle Provincie di Gallizia, e di Lugo. Dopo di aver ricevuti i quattro primi Concilj Generali senza nominare il quinto, che allora nelle Spagne non era ancora ricevuto, ed aver fatta la lettura de' Canonî del primo Concilio di Bragues, e dell'Epistola di San Pietro, fecero dieci Canonî.

Il primo ordina, che i Vescovi facendo la loro visita, esamineranno i Cherici, ed istruiranno i popoli.

Il secondo proibisce al Vescovo di chiedere più di due soldi per suo utile onorario, e di esigere la terza parte delle Oblazioni, che si dee impiegare nell' illuminazione, e nel risarcimento delle Chiese.

Il terzo proibisce di pigliare regali di sorta alcuna per le Ordina-
zioni.

Il quarto proibisce di pigliare più di tre soldi pel valore del Crisma.

Il quinto non vuole, che i Vescovi invitati a consacrare una Chiesa esigano regalo alcuno, ma permette che ricevano quello che fosse loro presentato. E nello stesso tempo sono avvertiti li Vescovi di non consacrare le Chiese, se non v'è una fondazione sufficiente pel mantenimento de' Ministri, e dell'illuminazione.

Il sesto contiene, che non si accettî la fondazione d'una Chiesa con la condizione, che il Fondatore possa dividere le Oblazioni con i Ministri che la servono, e prescrive a' Vescovi di opporsi ad una cosa così detestabile.

Il settimo proibisce di esiger cosa alcuna pel Battefimo de' bambini; ma permette di ricevere quello che venisse offerto spontaneamente.

L'ottavo scomunica chiunque non potrà provare con due, o tre testimonj l'accusa data ad un Cherico, che sia caduto nella fornicazione.

Il nono vuole, che il Metropolitano pubblici il giorno di Pasqua a' Vescovi della Provincia, e che i Vescovi col Clero lo annunzino al popolo verso Natale, acciocchè si sappia, quando comincerà la Quaresima. Che tre giorni avanti si aduneranno i Fedeli col Clero per

Sec. V. fare delle Orazioni pubbliche, e che nel terzo giorno dopo la Messa, che si dirà tre ore avanti il mezzo giorno, sarà ordinata al popolo l'osservanza della Quaresima.

Il decimo, ed ultimo proibisce un'abuso, che era un' avanzo dell'Eresia de' Priscillianisti, di dire la Messa de' Morti dopo aver bevuto del vino.

CAPO XLI.

Benedetto I. Papa LXIV.

Benedetto I. detto da alcuni Bonoso, fu creato Papa dopo la morte di Giovanni III. l'anno 573. e governò la Chiesa per quattro anni, e due mesi, avendo avuto il dispiacere di veder l'Italia quasi tutta saccheggiata dalle frequenti incursioni de' Lombardi. Morì l'ultimo di Luglio dell'anno 577.

CAPO XLII.

Pelagio II. Papa LXV.

Pelagio II. fu promosso al Sommo Pontificato l'anno 577. e visse fino all'anno 590. che Roma era assediata da' Lombardi. S. Gregorio andò per sua parte in quali-

ta di Legato presso l'Imperator Tiberio II. per partecipargli la di lui elezione, e per procurare di rimettere nel seno della Chiesa Eutichio Patriarca di Costantinopoli, il quale negava, che i nostri corpi dovessero ripigliare la loro forma, e la loro qualità nella Risurrezione Generale. Abbiamo molte lettere di questo Papa scritte a diversi Vescovi, appartenenti alla Religione, e s'interessò assai per rimettere i Vescovi dell'Istria, i quali s'erano separati dalla Chiesa in occasione de' tre Capitoli. Ivone di Chartres, e Graziano ci hanno conservati alcuni Decreti di questo Papa, che sono nel quinto Tomo de' Concilj dell'Edizione di Francia.

Nel primo ordina, che non sieno eletti i Monaci per Difensori della Chiesa, perchè l'esercizio di detta Carica è diverso affatto dalla vita Monastica.

Nel secondo permette di ordinar Diacono un'uomo, che dopo la morte della moglie abbia avuto de' figliuoli da una Serva senza sposarla per la scarsezza de' sudditi ecclesiastici, e vuole, che la detta Serva entri in un Monastero a professare la continenza.

Nel terzo parla intorno all'elezione di un Vescovo.

Nel

Sec. V. Nel quarto proibisce a' Vescovi della Sicilia di esiger più di due soldi dalle Parrocchie di Sicilia.

Nel quinto, e nel sesto mantiene i Vescovi in possesso di esser giudicati da' Giudici Ecclesiastici conforme alle Leggi Civili.

CAPO XLIII.

Primo Concilio di Macone dell' anno 583.

SEcondo la supputazione del dotto Padre le Cointe negli Annali Ecclesiastici di Francia, questo Concilio cavato da un Manoscritto di Beavvais fu celebrato nell' anno 22. del Regno di Gontrano, che concorse con l' anno dell' Era comune 583. Gli Arcivescovi di Lione, di Vienna, di Sens, di Bourges, di Befanzone, e di Tarantasia vi assistettero con quindici altri Vescovi di Francia, e fecero 19. Canoni, la maggior parte de' quali non sono altro, che una rinovazione de' Canoni antichi. Quelli, ne' quali si trova aggiunto qualche cosa, sono i seguenti.

Il quinto, che proibisce a' Chericici di andar vestiti da secolari, e vuole, che quelli, i quali fossero vestiti indecentemente, o armati si ten-

tengano ferrati per trenta giorni, **Sec. V.** ne' quali si facciano digiunare in pane, e acqua.

Il sesto contiene, che gli Arcivescovi non dovranno dir la Messa senza portare il Pallio.

¶ Il Padre le Cointe crede, che questo Canone sia di qualche altro Concilio posteriore a quello, di cui parliamo, e ne assegna la ragione, cioè, che il termine di Arcivescovo non era ancora usitato in Francia per significare un Metropolitano, e si ricava da questo Concilio medesimo; imperocchè i sei Metropolitani, che hanno sottoscritto questo Concilio, lo hanno fatto col semplice nome di Vescovi. Inoltre non si vede in alcun Concilio del sesto secolo Metropolitano nessuno, che abbia preso il titolo di Arcivescovo, nè verun Scrittore di quel tempo ha dato loro questo titolo. Finalmente l' uso del Pallio era accordato solamente a' Vescovi di Arles, come si vede dalle Lettere de' Papi Vigilio, e Pelagio.

Il settimo contiene, che un Giudice non possa far metter prigione un Chericico senza la permissione del Vescovo, eccettuate le cause criminali.

L' ottavo proibisce a' Chericici di far citare i loro Confratelli avanti de' Giudici secolari, e vuole, che i lo-

Sec. V. i loro dispareri sieno terminati avanti al loro Vescovo, o da' Sacerdoti, o dall' Arcidiacono.

Il nono ordina, che si digiuni da dopo la Festa di S. Martino fino a Natale tre volte la settimana, cioè il Lunedì, il Mercoledì, e il Venerdì, e che in detti giorni si leggeranno i Canonì, acciocchè nessuno sia scusato dalla propria ignoranza.

¶ *Si fa dalla Disciplina osservata in quel tempo nella Francia, che questo Canone riguarda solamente i Chierici, i quali erano obbligati a osservare più digiuni de' Laici.*

Il decimo comanda a' Chierici di obbedire al loro Vescovo, e di celebrare le Feste con essolui.

Il duodecimo contiene, che le Religiose vergini consacrate a Dio, maritandosi, faranno scomunicate fino alla morte unitamente co' loro mariti.

Il decimo settimo priva della Comunione fino alla morte quelli che seducono gli altri a fare i falsi testimonj, o a commettere de' spergiuri, e dichiara infami quelli, che commettono questi delitti, e indegni di esser ricevuti per testimoni.

Il decimo ottavo ordina, che coloro, i quali accusano al Principe
le

le persone innocenti, faranno deposti, se sono Ecclesiastici, e scomunicati, se fossero Laici, fino a che abbiano fatta la penitenza.

Il decimo nono è fatto per una Monaca detta Agnese, che essendo fuggita dal suo Monastero, e essendovi stata ricondotta, voleva dare una parte del suo patrimonio ad alcune persone potenti, acciò la facessero escire di Monastero per vivere con libertà maggiore nel Secolo. Viene dichiarata scomunicata con tutti quelli, che facessero simili donazioni, e quelli ancora, che le accettassero con questa condizione.

CAPO XLIV.

Terzo Concilio di Lione dell' anno 583.

Questo Concilio fu celebrato l' anno 583. nel mese di Maggio, vi assistettero l' Arcivescovo di Lione con altri 7. Vescovi, e fecero 6. Canonì.

Il primo rinnova quel Canone tanto celebrato ne' Concilj, che proibisce a' Chierici di tenere in Casa donne estranee, e proibisce nel medesimo tempo a quelli, che sono obbligati a vivere nel Celibato, di
vi-

Sec. V. vivere familiarmente con le loro mogli.

Il secondo ordina, che nelle Lettere di raccomandazione per gli Schiavi si noterà il giorno della data, il prezzo, che è stato accordato, la necessità de' Schiavi, e che si badi bene di farle autentiche con sottoscrizioni, delle quali non si possa dubitare.

Il terzo rinnova parimenti i Canonj antichi contro le Religiose, che abbandonano il Monastero per pigliar marito.

Il quarto è similmente una rinnovazione di Canonj contro i Matrimonj fatti ne' gradi proibiti.

Il quinto ordina, che i Vescovi non debbano celebrare altrove, che nelle loro Chiese per le Feste di Pasqua, e di Natale.

Il sesto ingiunge a' Vescovi, che abbiano cura de' leprosi della loro Diocesi, e somministrino loro l'alimento, e da potersi vestire, per impedire che non corrano da una Città all'altra.

CAPO XLV.

Secondo Concilio di Macone dell'anno 585.

Questo Concilio fu tenuto per Sec. V. ordine del Re Guntramo l'anno 585. in cui si trovarono quaranta tre Vescovi, venti tre Deputati d' altri Vescovi, e poi di più altri tre Vescovi, che non avevano Chiesa. In questo Sinodo fu deposto Faustiano, che era stato fatto ordinare Vescovo d' Aix dal Conte Gundobaldo nemico del Re Guntramo, e furono obbligati a mantenerlo pro rata quelli, che l'avevano ordinato, e in vece di lui fu fatto Vescovo Nicezio. In oltre fu sospeso dalle funzioni del suo Ministero Ursicino per avere ricoverato in sua Casa il Conte Gundobaldo, e dopo di queste cose pubblicarono venti Canonj.

Il primo esorta il popolo a santificare esemplarmente le Domeniche, astenendosi dalle liti, e dagli interessi domestici, che ricercano fatica, e lavoro, e ordina delle pene contro i disobbedienti a proporzione della loro condizione; Onde s' è un' Avvocato, vuole, che sia cacciato dal Foro; s' è un Con-

sec. V. tadino, o uno Schiavo intende, che sia bastonato, s'è un Cherico, o un Monaco, che sia scomunicato per sei mesi. Finalmente esorta i Cristiani a passare anco la notte della Domenica in Orazione.

Il secondo ordina, che sia solennizzata la Festa di Pasqua, e che per sei giorni tutti si astengano dall'opere servili.

Il terzo dichiara, che il Battesimo solenne non si può amministrare, se non nel giorno di Pasqua, e che bisogna differire il Battesimo a' fanciulli fino al detto giorno, quando non sieno in pericolo di morte, acciocchè possano partecipare alla solennità della Festa, e ancora agli onori del Sacerdozio, quando se ne rendano degni con una vita esemplare.

¶ Vi sono in questo Canone due cose degne di osservazione; la prima è, che vi si abolisce il costume già introdotto nella Francia di battezzare nel giorno di Natale, nel giorno di San Giovanni Battista, e nelle Feste de' Martiri; in oltre fu levato il giorno della Pentecoste; ma poco tempo dopo fu rimesso nel giorno della Pentecoste il Battesimo solenne. La seconda è, che l'aver ricevuto il Battesimo in altro tempo fuori della Pasqua era una specie d'irregolarità,

tà, che impediva per esser' ammesso agli Ordini. sec. V.

Il quarto ordina, che ogni Domenica tanto gli uomini, come le donne offeriscano la lor' Oblazione all'Altare per cancellare i loro peccati, ed aver parte ne' meriti del giusto Abele.

Il quinto dice, che le Leggi divine hanno accordata a' Sacerdoti, ed a' Ministri la decima de' beni; che da molto tempo li Cristiani hanno osservata questa Legge; ma siccome viene trascurata l'osservanza, rinnova questo costume antico, e comanda sotto pena di scomunica, che si dia la decima a' Ministri dell'Altare, la quale sarà impiegata, o per soccorrere i poveri, o per riscattare i Schiavi.

Il sesto ordina a' Sacerdoti, che celebrino la Messa digiuni, e che gli avanzati dell'Eucaristia sieno inzuppati nel vino, e consumati da' fanciulli nel Mercoledì, e Venerdì dopo la Messa.

Il settimo contiene, che i Vescovi piglieranno sotto la loro protezione de' Liberti, e faranno Giudici di tutti i contrasti, che avessero le dette persone.

L'ottavo proibisce di estrarre con la forza quelli, che si rifugiassero nelle Chiese; che se però il Vescovo-

Sec. V. scovo li conosce colpevoli, dovrà trovare il modo, che sieno estratti senza violare la Santità delle Chiese.

Il nono proibisce a' Giudici secolari sotto pena della scomunica di ingerirsi nelle cause de' Vescovi, e vuole, che si portino al Metropolitanano.

Il decimo ordina, che le Cause de' Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi sieno portate alli loro Vescovi.

L'undecimo raccomanda a tutti i Fedeli, che esercitino l'ospitalità, di cui i Vescovi sono obbligati a dare i primi il buon esempio.

Il duodecimo proibisce a' Giudici di agire contro le vedove, e gli orfanelli senza chiamar il Vescovo per giudicare in compagnia con essolui, o almeno l'Arcidiacono, o un Sacerdote deputato da lui, perchè il Vescovo è il protettore di questa gente.

Il decimo terzo proibisce a' Vescovi di tenere in Casa uccelli da caccia, e cani, e vuole, che lascino sempre libero l'ingresso a' pellegrini, e a' poveri.

Il decimo quarto scomunica quelli, che procurano da' Principi i beni degli altri per usurparli
sen-

senza osservare alcun'ordine di giustizia. **Sec. V.**

Il decimo quinto ordina a' Laici, che usino un grandissimo rispetto agli Ecclesiastici, di modo che gli salutino, incontrandoli a cavallo per la strada, e scendano per salutarli, se gli incontrano a piedi.

Il decimo sesto proibisce il rimandarli alle vedove de' Suddiaconi, degli Esercisti, e degli Acoliti.

Il decimo settimo proibisce di seppellire i morti sopra li corpi mezzi corrotti, e l'usurpare i Diritti di sepoltura degli altri.

Il decimo ottavo vuole, che s'abbiano in orrore i Matrimonj illegittimi.

Il decimo nono proibisce a' Cherici sotto pena di deposizione, di ritrovarsi agli esami, o alle esecuzioni de' colpevoli.

Il ventesimo ordina ogni tre anni la celebrazione di un Sinodo Nazionale, che sarà intimato dal Vescovo di Lione, e dal Re in un luogo comodo, e ordina a tutti i Vescovi, che vi si ritrovino, se non hanno qualche scusa legittima da addurre.